

## TORNATA DEL 2 MAGGIO 1870

PRESIDENZA CASATI.

**Sommario** — *Congedi* — *Omaggi* — *Seguito della discussione del progetto di legge sulla riscossione delle imposte dirette* — *Dichiarazioni e proposte del Senatore Porro* — *Osservazione del Senatore Tecchio* — *Approvazione delle due proposte del Senatore Porro* — *Istanza del Senatore Tecchio* — *Obiezioni ed emendamento del Senatore Vacca all'articolo 46, cui risponde il Senatore Vigliani* — *Appunti del Senatore Caccia, a cui risponde il Senatore Vigliani* — *Osservazioni del Senatore Poggi* — *Proposta di aggiunta del Senatore Beretta* — *Schiarimenti del Senatore Tecchio* — *Osservazioni del Senatore Gallotti, a cui risponde il Senatore Vigliani* — *Replica del Senatore Beretta, a cui risponde il Senatore Porro* — *L'emendamento Beretta non è approvato* — *Approvazione per divisione del 1. e 2. comma dell'art. 46* — *Ritiro dell'emendamento del Senatore Vacca* — *Approvazione dell'intero articolo 46 e degli articoli 47, 48 e 49* — *Proposta d'emendamento del Senatore Martinengo all'articolo 50* — *Dichiarazioni del Ministro Guardasigilli* — *Opposizione del Senatore Tecchio all'emendamento Martinengo* — *Ritiro dell'emendamento* — *Nuove osservazioni del Senatore Tecchio* — *Approvazione dell'articolo 50* — *Appunto del Senatore Poggi, a cui rispondono il Senatore Tecchio e il Ministro Guardasigilli* — *Proposta d'emendamento all'articolo 51 del Senatore Marzucchi* — *Osservazione del Senatore Lausi, cui risponde il Senatore Tecchio* — *Approvazione dell'art. 51 emendato e del 52* — *Proposta d'aggiunta del Ministro Guardasigilli all'art. 53, oppugnata dal Senatore Tecchio* — *Sospensione della aggiunta proposta dal Ministro Guardasigilli.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia; più tardi interviene il Ministro dei Lavori Pubblici.

Il Senatore Segretario **Manzoni T.** dà lettura del processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

I signori Senatori Satriano e Araldi, domandano il congedo d'un mese, che è loro dal Senato accordato.

Fanno omaggio al Senato:

Il Prefetto di Venezia, d'un esemplare della *Statistica di quella provincia*;

Il signor G. B. Giuria d'un suo opuscolo intitolato: *Degli Impiegati dello Stato*;

Il sig. Agostino Taraschi, delle sue *Riflessioni sulla esposizione finanziaria fatta dal Ministro Sella*;

Il Sindaco di Palermo, di varie copie a stampa d'un *voto emesso da quel Consiglio comunale contro la proposta abolizione del Magistrato Supremo di Cassazione in quella provincia.*

**SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.**

**Presidente.** L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge per la riscos-

sione delle imposte dirette. Ha la parola il Senatore Porro.

Senatore **Porro.** La Commissione a cui avete delegato l'incarico di riferire sul progetto di legge per la riscossione delle imposte dirette, vi presenta ora la parte che ha rapporto all'esecuzione sugli immobili. La Commissione fu lieta di ottenere l'assistenza ed il concorso di egregi colleghi, che vollero sussidiarla dell'autorevole loro consiglio, ed essa non deve tralasciare di esprimere loro un solenne atto di ringraziamento.

Gli emendamenti introdotti in questa parte della legge si riferiscono ad alcune deviazioni in confronto al primitivo progetto di legge.

Per aderire al desiderio di rendere più solenne la forma del procedimento, trasferendo l'assistenza alla procedura sugli immobili dagli uffici municipali al dicastero giudiziario del pretore di mandamento, essa tenne fermi tutti quei riguardi, e quelle precauzioni che tendono a garantire l'interesse dei creditori ipotecari, e fece ossequio alla legge comune rimettendo alle consuete forme di procedimento, le controversie che riguardano interessi non del contribuente ma di terze persone. Con ciò però la Commissione non ha creduto di alterare il carattere principale ed essenziale di questa procedura, che vuol essere informata a discipline speciali, a più efficace e pronta tutela dei gravi

interessi a cui tocca. Perciò fu guardinga nell'estendere l'ingerenza del procedimento giudiziario, onde non mettere a pericolo il sistema finanziario a cui si informa la legge. La Commissione è ferma nel proposito di propugnare questo carattere della legge di esazione delle imposte, ed essa cercherà di difenderla con tutte le sue forze o per lo meno colla persistenza che proviene dal più profondo convincimento.

La Commissione è dispiacente che oggi dalle già tenui sue file, manchi l'egregio Senatore De Gori che adempiva l'ufficio d'interprete della Commissione quale Relatore coll'efficacia della sua parola e coll'acume del suo ingegno.

La Commissione per meglio rispondere a tutta quella larghezza di discussione, che può essere richiesta dalla specialità dell'argomento, si fa ardita di esprimere un suo desiderio al Senato, perchè voglia concedere che l'onorevole Presidente abbia a designare alcuno degli egregi Colleghi onde voglia accettare con sacrificio proprio di aggiungersi ed associarsi alla Commissione.

**Presidente.** Il signor Senatore Porro fa due proposte; una di aggiungere alcuni Senatori all'attuale Commissione speciale per questa legge; l'altra, di deferire questa nomina al Presidente.

Metto ai voti la prima proposta, quella cioè di aggiungere tre membri alla Commissione, ritenendo che questa sia sufficiente al bisogno...

**Senatore Tecchio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Tecchio.** Desidero che prima il Senato sappia che l'onorevole Senatore De Gori non è assente se non che momentaneamente. Dalle parole che egli ebbe la cortesia di dirigermi dopo la tornata di sabato, parmi poter senza dubbio inferire, che egli domani sia per tornare a Firenze, e, ad ogni modo, non abbia punto abbandonato l'incarico di Commissario e di Relatore.

**Senatore Porro.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Porro.** Ho detto al Senato che la Commissione era dispiacente di non annoverare nel proprio seno oggi il Senatore De Gori, che si trova assente da Firenze, ma essa nutre lusinga che domani assisterà alla riunione della Commissione e alla discussione del Senato.

**Presidente.** Dunque la Commissione, ciecchè ne sia dell'assenza del Senatore De Gori, amerebbe che fossero aggiunti alcuni Senatori per completarsi; quindi metto ai voti questa proposta della Commissione; cioè di aggiungere alla medesima tre altri membri.

Chi ammette questa proposta abbia la compiacenza di sorgere.

(Approvato.)

La seconda proposta era quella di deferir: questa scelta al Presidente.

Chi è di questo avviso abbia la bontà di sorgere.  
(Approvato.)

Allora per non ritardare di più, trattandosi di scegliere, io avrei posto gli occhi su quelle persone che già in questa materia hanno negli scorsi giorni prestata l'opera loro presso la Commissione. Io quindi designo i Senatori Vigliani, Tecchio e Cambray-Digny.

**Senatore Tecchio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Tecchio.** Signori Senatori.

Ebbi l'onore di essere chiamato a qualche conferenza della Commissione, e mi prestai col mio scarso ingegno, ma con tutta la diligenza che merita la importanza dell'argomento, ed è richiesta dal mio ossequio verso il Senato.

A questo punto però devo dichiarare, che ogni mio intervento sarebbe assolutamente inutile, perchè ho già manifestato alla Commissione il mio parere non solo sopra tutte le disposizioni particolari che già sono state d'accordo coneretate e al Senato proposte, ma altresì intorno alle disposizioni generali che debbono venire appresso.

D'altro canto, voi sentite come la mia voce sia affievolita, se non anzi sparita: onde non potrei più prendere parte attiva alle discussioni della Commissione e della Assemblea; il Senato mi vorrà invece compitare se quanto prima partirò per la mia residenza.

Sono quindi grato al signor Presidente dell'ufficio che gli piace impartirmi; ma lo prego di nominare un altro Senatore in mia vece.

**Presidente.** Faccio presente al Senatore Tecchio, che quantunque la sua voce sia affievolita, tuttavia è abbastanza chiara per poter farsi intendere. D'altronde egli ha profondamente studiato questa legge; quindi lo pregherei ad accettare: farà poi quello che la sua salute gli consiglierà; ma potrà sempre col suo consiglio coadiuvare i colleghi.

Quindi pregherei il Senatore Tecchio a non ricusare di far parte della Commissione.

(I Senatori Tecchio, Vigliani e Cambray-Digny prendono posto al banco della Commissione.)

Leggo l'articolo 46 emendato dalla Commissione.

Gli articoli 32 e 33 verranno dopo secondo che saranno espressi e votati quelli che stiamo per discutere  
« Art. 46. L'esattore non può procedere alla esecuzione sugli immobili del debitore se non quando sia tornata insufficiente la esecuzione sui beni mobili esistenti nel Comune nel quale l'imposta è dovuta.

» Alla esecuzione sui beni immobili del debitore esistenti fuori del Comune nel quale la imposta è dovuta non si procede se non in caso di insufficienza della esecuzione sugli immobili esistenti nel detto Comune; e il procedimento, a richiesta dell'esattore creditore, si fa per mezzo degli esattori locali, colle norme dettate nel secondo paragrafo dell'art. 34, e senza pregiudizio del

diritto degli esattori locali per la riscossione delle imposte cadenti nella rispettiva esattoria ».

La parola è all' onorevole Senatore Vacca.

Senatore **Vacca**. Onorevoli Colleghi: coll' art. 46 come ben vedete, si entra in un campo più vasto e più scabro, val quanto dire, nel campo del procedimento esecutivo sugli immobili del debitore moroso.

E niuno, lo spero, vorrà contendere che in questo campo convenga pur camminare assai cauti e riguardosi, imperocchè il procedimento esecutivo immobiliare ci conduce dirittamente allo spoglio del debitore, e alla liquidazione giuridica dei diritti dei terzi. Nè io sono solo a pensarla così: ho seguito con assidua attenzione questa grave discussione, e mi fu conforto l'udire dall' onorevole Ministro Guardasigilli alcune dichiarazioni e alcune parole, delle quali con lieto animo io pigliai nota. Egli diceva, quando si ebbe a trattare della esecuzione mobiliare, che conveniva assolutamente largheggiare e concedere molto agli esattori in fatto di procedimento esecutivo mobiliare, menar buone molte deviazioni dal diritto comune, e questo nell'intento principalmente di esaurire per tutti i mezzi l'esecuzione mobiliare, e precludere quasi la via a tentare il supremo rimedio, l'ultima ratio dell'espropriazione immobiliare.

Ora dunque io domando se, dietro queste assicurazioni, noi ci troviamo dinanzi ad un sistema che davvero raggiunga lo scopo cui vuolsi soddisfare. Io domando se veramente e seriamente siasi provveduto all'ordinamento della espropriazione con quei modi più solenni e riguardosi che si raccomandavano.

Comincerò dal gettare uno sguardo sull' articolo 46.

E qui mi sia permessa una riserva ed una protesta.

Emendamenti di così grave valore; emendamenti, i quali si discostano così profondamente dal Progetto ministeriale accolto dall' altro ramo del Parlamento, come altresì dal progetto che gli si contrapponeva dalla vostra Commissione; emendamenti di tanta rilevanza, io credo che almeno avessero dovuto lasciare a noi tanto spazio di tempo da esaminarli, riflettervi sopra e coordinarli coll' insieme del sistema; ma per mala ventura l'angustia del tempo non ce lo permette, e sia così.

Or bene, l' articolo 46, di cui l' onorevole nostro Presidente ha dato lettura, e che a me piace di ripetervi, è così concepito:

« Art. 46. L'esattore non può procedere alla esecuzione sugli immobili del debitore se non quando sia tornata insufficiente la esecuzione sui beni mobili esistenti nel Comune nel quale l'imposta è dovuta.

« Alla esecuzione sui beni immobili del debitore esistenti fuori del Comune nel quale la imposta è dovuta non si procede se non in caso di insufficienza della esecuzione sugli immobili esistenti nel detto Comune; e il procedimento, a richiesta dell'esattore creditore, si fa per mezzo degli esattori locali, colle

norme dettate nel secondo paragrafo dell'art. 34, e senza pregiudizio del diritto degli esattori locali per la riscossione delle imposte cadenti nella rispettiva esattoria. »

Concedetemi, o Signori, che prima di scendere all'esame critico di codesto articolo, io premetta alcune osservazioni generali, le quali mi paiono utili, anzi indispensabili, per chiarire bene l'intendimento di questo articolo, e di tutti gli altri che ne sono i corollari e l'esplicamento.

L'imposta prediale (ni giova qui ricordare alcune nozioni elementari della scienza non disutili al mio assunto), non ha certamente altro fondamento razionale e giuridico se non di ridursi ad una prelevazione, ad una delibazione dei frutti dell'immobile soggetto alla imposta fondiaria, come d'altra parte l'imposta diretta personale non è che la prelevazione dei guadagni del contribuente. L'imposta non rappresenta che il corrispettivo del servizio che rende questo ente collettivo ch'è lo Stato all'individuo, prelevando una parte aliquota della sua proprietà, per garantirgli il pacifico godimento della proprietà che gli rimane.

Altraque, se questo è il concetto razionale e giuridico dell'imposta prediale, ognuno vede che il fisco si trova, rispetto al contribuente, in una posizione non diversa affatto da quella di un qualunque creditore; epperò noi, o Signori, respingiamo recisamente una teorica che pur si venne propugnando in questa Aula, la teorica cioè del diritto eminente dello Stato sulla proprietà del contribuente; questa è teorica di altri tempi, di un diverso stato sociale.

Ed ora, premesse queste osservazioni generali, farò un po' di storia intorno alle fasi dei privilegi fiscali in fatto di espropriazione forzata sugli immobili, e comincerò dal rivolgere il pensiero alla legislazione francese, imperocchè dalla Francia noi siamo avvezzi a togliere a prestanza molte istituzioni, il bene ed il male, e talvolta con imitazione troppo servile.

In Francia, sanno le Signorie loro, che la legge degli 11 brumaio anno VII fu la legge organatrice del regime ipotecario, e quando codesta legge si occupò dei privilegi del pubblico Tesoro sugli immobili soggetti a tributo fondiario, stimò di estendere il privilegio sui frutti, sui fitti, e sulle rendite degli immobili soggetti al tributo agl'immobili stessi del debitore. Ma, il principio di questa legge non fu punto seguito dal Codice Napoleone. Ed invero, allorchè si venne alla elaborazione del Codice Napoleone, sorse il dubbio, se convenisse inscrivere nel Codice stesso l'ordinamento relativo ai privilegi del Tesoro pubblico; ma prevalse l'opinione negativa, cioè, che meglio valesse farne soggetto di una legge speciale, e questo perchè si considerò, che le leggi fiscali sono leggi essenzialmente mobili, e mutabili; epperò la legge del 1808 che venne fuori non si attenne al sistema della legge dell' 11 brumaio anno VII; ma invece restringeva il privilegio del Tesoro, riducendolo a un privilegio nei limiti

dei frutti, dei fitti e delle rendite del fondo. Quale era dunque lo scopo e il portato della legge del 1808? Era questo fuor di dubbio, che il fisco non potesse fare valere altri diritti se non l'azione sul prezzo dietro la vendita *sub hasta* del fondo soggetto al tributo. Questo principio in Francia non soffrì giammai contrasto, e la giurisprudenza e la dottrina concordemente vi assentirono. Basterebbe consultare gli espositori più reputati della legislazione francese, il Persil, il Duranton, il Dalloz, il Troplong; e notare che il Troplong, quell'esimio scrittore e solenne giurista il quale certamente si è mostrato sempre il più fervido panegirista non solo del Codice francese, ma di tutto ciò che tiene alla forza e all'autocrazia della pubblica Potestà; ebbene il Troplong commentando la legge del 1808 lamentava severamente che questo privilegio, quantunque ristretto, si fosse fatto prebeggare ad altri privilegi fra i quali quello delle spese funerarie.

E se vi piacesse andare più in fondo e cercare le ragioni onde fu mosso il Corpo Legislativo in Francia quando si discusse la legge del 1808 per dilungarsi dal sistema della legge dell'11 brumaio anno VII, basterebbe leggere le solenni parole del Presidente della Commissione di Finanze del Corpo Legislativo, che fu il Montesquieu.

Permettetemi che ve lo legga:

*« Les biens que nous possédons n'appartiennent pas à l'État; nous ne lui devons qu'une portion de leur revenu pour nous assurer la jouissance du reste. Ainsi le Trésor ne pouvant prétendre pour la contribution foncière qu'à une portion des fruits de la terre, il ne doit exercer ces privilèges que sur ces mêmes fruits. »*

Questo è lo stato adunque della Legislazione Francese.

Guardiamo ora le fasi della Legislazione Italiana.

Dei vari Codici che reggevano per lo innanzi gli Stati Italiani, noi troviamo che il Codice del Regno d'Italia, il Codice Estense, il Codice Albertino, il Codice Toscano avevano seguito il sistema della legge degli 11 brumaio anno VII, estendendo il privilegio del Tesoro anche agli immobili.

Ma le leggi civili del Regno delle Due Sicilie altrimenti ordinarono il privilegio del Tesoro sugli immobili soggetti al tributo fondiario; imperocchè già un Decreto del 1813, nel periodo della occupazione francese, aveva pubblicato in quella parte d'Italia la ricordata legge del 1808, la quale restringeva il privilegio ai soli frutti; e questo stesso Decreto del 1813 venne accolto e trasfuso dipoi nelle nostre leggi civili del 1819.

Il nostro legislatore si preoccupò tanto dei riguardi dovuti alla proprietà immobiliare, che contemplantolo il caso di un fondo soggetto a tributo fondiario per avventura abbandonato ed incolto, non pensò mai di devolverlo al Demanio, come fa la legge che abbiamo dinanzi, ma invece abilitava solo l'esattore a chiedere al Siedaco l'autorizzazione di darlo in affitto, e di affittarlo. Così statuiva un Decreto del 1828, il quale

fu acclamato alla Sicilia con posteriore Decreto del 1833.

Passiamo ora allo stato della nostra legislazione vigente.

Allorchè si venne alla unificazione legislativa, noi avevamo dinanzi due sistemi, il sistema della legge del brumaio anno VII, ed il sistema della legge del 1808, che era stato pure seguito, come io diceva, dalle leggi civili napoletane, e dal Codice Parmense.

Perchè dunque abbiamo noi preferito un privilegio più lato ed esteso al fisco ritornando alle tradizioni ed alle orme della legge degli 11 brumaio anno VII? In qui, o Signori, tanto più sento il bisogno di chiarire gli intendimenti che ci mossero, in quantechè ha preveggo che mi si potrebbe muovere un'obiezione e potrebbe dirsi, a me che parlo: perchè voi vi preoccupate tanto di questo privilegio, così allargato? perchè non ci avete pensato a tempo, ed ora ci date indizio quasi di un rimorso e di un pentimento postumo che vi pesi sull'animo?

Ebbene, a me non farebbero difetto le trionfali risposte a questa possibile accusa.

Noi, o Signori, dovemmo preferire il sistema della legge dell'11 brumaio, anno VII, per più ragioni: in primo luogo, perchè stimammo miglior partito di inscrivere nel Codice tutta la materia dei privilegi fiscali, e di sottrarla così alle oscillanze ed alle mutazioni di una legge speciale.

Noi fummo mossi altresì da un'altra considerazione, osservando cioè che la maggioranza dei Codici Italiani, aveva consacrato il sistema della legge dell'11 brumaio. E finalmente, noi non sospettavamo, non ci cadde acaneo in pensiero, che si potesse per avventura interpretare il privilegio come lo avevamo organizzato e disciplinato noi, nel senso cioè di confondere il diritto di prelazione dato al Fisco, colla procedura esecutiva privilegiata.

Erano queste due idee distinte, le quali non era lecito confondere, e medesimare.

Queste cose ho voluto avvertire, perchè non ci si faccia addebito di avere forse con troppa leggerezza allargato un privilegio dal quale si possono trarre conseguenze esorbitanti.

Nè qui voglio tacere che io Ministro Guardasigilli a quei di non omettevo di proporre alla Commissione legislativa del Codice civile un apposito quesito nell'intento di esaminare se non sembrasse preferibile il sistema napoletano del privilegio ristretto ai soli frutti del fondo: se nonchè la Commissione si tenne al sistema che prevalse.

Torno ora, dopo queste generali considerazioni, all'analisi dell'articolo 46, e domando prima di tutto, se egli è vero che il procedimento immobiliare, appunto per la sua grande importanza, per la gravità degli interessi che vi si annettono, si vuole circondato di maggiori garanzie, se davvero si vuole riservato questo estremo rimedio, al momento in cui siano esauriti

tutti i modi privilegiati di esecuzione, che fossero dati all'esattore delle tasse, quando si tratta di procedimenti mobiliari; se così è, pare a Voi, leggendo e considerando codesto articolo, che lo scopo sia raggiunto? Io non lo credo.

E qui mi sia permesso di riferirmi per poco al progetto Ministeriale, al quale venne contrapposto il progetto della vostra Commissione.

La vostra Commissione si era ben preoccupata di questo gravissimo pericolo, di lasciar cioè in balia dell'esattore l'esperimento del pericoloso rimedio dell'espropriazione forzata degli immobili, e però con savio consiglio, in due articoli, che sono il 47 ed il 48, ben provvede ad evitarlo.

Mi si conceda che io rilegga i due articoli del controprogetto della vostra Commissione.

« Art. 47. Qualora l'esattore non sia stato in tutto, od in parte soddisfatto del tributo fondiario dell'anno in corso, e dello antecedente, mercè l'esecuzione sui fitti, frutti o pigioni, può procedere a quella sugli immobili tutti del contribuente, situati nel territorio del Comune, in cui il tributo fondiario si riscuote. »

« Art. 48. L'esattore presenterà al Presidente del Tribunale civile, nella di cui giurisdizione sono situati i beni, qualunque ne sia il valore, la domanda di espropriazione corredata da documenti comprovanti il suo credito privilegiato, e la inutilità, od insufficienza sia totale, sia parziale degli atti esecutivi già consumati.

« Nella domanda l'esattore non sarà tenuto di fare l'offerta di un prezzo, nè dovrà fare istanza per la stima dei beni.

Ora voi vedete, o Signori, che ponendo a riscontro l'art. 48 del controprogetto della vostra Commissione coll'emendamento che ora ci si presenta formulato in termini ben diversi, senza alcuno sforzo si comprenderà, come il sistema della Vostra Commissione provvedeva abbastanza efficacemente ai diritti del debitore espropriato e dei terzi, e che per lo contrario questo scopo è fallito, se ben lo comprendo, colle disposizioni dell'articolo 46. E difatti, o Signori, voi dovete rendervi conto dei pericoli i quali potrebbero sorgere da un sistema inconsulto che troppo concedesse all'esattore. Se voi non vincolate questa sconfinata potestà lasciata all'esattore, sapete voi che cosa potrà accadere? Accadrà certamente che l'esattore lascerà trascorrere per desidia o per calcolo quei momenti in cui potrebbe con successo e con profitto addentare il patrimonio mobiliare del contribuente moroso; potrebbe, a cagion d'esempio, trasandare l'adoprimento degli atti esecutivi sui frutti nei periodi dei raccolti e lasciar così accumulare arretrati sopra arretrati, e poi quando avesse per le mani un cumulo ragguardevole di quote d'imposte non soddisfatte, allora tentare il procedimento di esecuzione sugli immobili. E lo potrebbe fare tanto più facilmente in quantochè egli sarebbe favorito dall'articolo 50 del Progetto ministe-

riale, il quale articolo 50 conferisce all'esattore un premio di 5 centesimi per lira.

È dunque naturale che l'esattore debba ben rifarsi dei gravi oneri che gli pesano sulle spalle, quando troverà aperta la via al procedimento immobiliare. Io vedo ancora un'altro pericolo di cui bisognerebbe tener gran conto ed è, che l'esattore vorrà certamente valersi di tutti quei vantaggi, di quei lucri che la legge stessa gli accorda; e chi vi dice che un debitore di mala fede non potesse per avventura entrare in concerti collusivi coll'esattore nel fine di mettere su' un procedimento di espropriazione immobiliare per far frode ai creditori ipotecari? Nè si obietti che per costoro sta l'azione di riscatto esperibile entro il termine dei 3 mesi dalla vendita dell'immobile, imperocchè si hanno a considerare due cose; in primo luogo, che le forme abbreviate di questo procedimento eccezionale non porgono sicurtà della scienza dei terzi, ed in secondo luogo, che l'esercizio del dritto al riscatto va subordinato a tali condizioni e restrizioni da renderlo poco accessibile ai creditori ipotecari.

Queste ragioni, o Signori, parmi che consiglino a circoscrivere quanto si può le facoltà accordate all'esattore circa il procedimento immobiliare.

Ebbene, cogli articoli che trovo negli ultimi emendamenti della Commissione, quali garanzie si offrono? Una sola che io leggo all'art. 48.

L'articolo 48 è così concepito:

« Art. 48. L'avviso d'asta è trascritto gratuitamente nell'ufficio della conservazione delle ipoteche; ed è depositato, insieme cogli atti comprovanti la insufficienza della esecuzione sui beni mobili, nella cancelleria della Pretura del Mandamento nel quale sono situati gli immobili da vendersi. »

A che cosa dunque si provvede, e quali garanzie si accordano in quest'articolo?

Null'altro che il deposito nella Cancelleria della Pretura dei documenti.

E che si otterrà forse così quello scopo a cui certamente si rimira, cioè di accertarsi che l'esattore abbia esauriti tutti i mezzi esecutivi sui mobili, sui fitti e sui frutti, perchè sia abilitato ad investire dipoi il patrimonio immobiliare del debitore moroso? Io nol credo, nè ho fede ad una illusoria garanzia.

Ma vi ha di più. Esaminando codesto articolo, io ci ravviso tale un'anomalia, che non posso lasciar passare senza critica. L'articolo abilita l'esattore ad investire anche gli altri immobili del debitore moroso che esistessero fuori il Comune ove è sito l'immobile soggetto al tributo fondiario, nel caso che non trovasse su questo di che rivalersi del suo credito. Ma che? Si vorrà dunque aggiungere privilegio a privilegio, e dilargarne lo esercizio oltre i limiti assegnati dal Codice civile al privilegio fiscale? Forse si verrà obiettando che l'esattore, forte di un titolo cui è data l'esecuzione parata, può bene addentare immobili non garantiti dal privilegio, dacchè tutti i beni del debitore co-

stituiscono la garanzia comune dei creditori. Ma il caso non è questo, e ben altro è il portato dell'articolo. Se privilegio non esiste sugli altri immobili del debitore, egli è palese che mancherebbe affatto il fondamento giuridico ad autorizzare il procedimento esecutivo eccezionale, e privilegiato.

Io non andrò oltre, mi bastano queste osservazioni, e conchiudo.

Io non metterò innanzi un novello emendamento. Se avessi dovuto proporlo a caso vergine, io lo avrei formulato così:

« Nel procedimento immobiliare saranno seguite ed osservate le norme e le forme stabilite dal Codice di procedura civile, salvo le eccezioni prescritte dalla presente legge ».

Così io avrei fatto delle concessioni in quanto all'abbreviazione dei termini per rendere questo procedimento più sciolto, e rapido, ma avrei pur fatto pieno omaggio ai principii.

Io però non oso di proporvi questo emendamento, perchè poco mi affidano, lo dirò schietto, le disposizioni e le tendenze prevalenti nel Senato, ed invece io vi propongo quello stesso emendamento che la vostra Commissione vi proponeva coll'art. 48: per conseguenza, io vi propongo, in primo luogo che nell'articolo 46 venga eliminata la facoltà d'investire col procedimento di espropriazione forzata i fondi immobili che escono dal perimetro del comune, ed in secondo luogo, propongo come emendamento aggiuntivo all'articolo 46 l'articolo 48 della prima Commissione formulato ne' seguenti termini:

« L'esattore presenterà al Presidente del Tribunale civile nella cui giurisdizione sono situati i beni qualunque ne sia il valore, la domanda di espropriazione correlata da documenti comprovanti il suo credito privilegiato, e la inutilità od insufficienza sia totale, sia parziale degli atti esecutivi già consumati ».

Signori, io non vi dissimulo la mia peritanza, la mia perplessità sull'esito di quest'emendamento, per ragioni che è meglio tacere. Mi mi affida ancora l'autorevole concorso, che forse non mi farà difetto, dell'onorevole Ministro Guardasigilli, e degli egregi Magistrati che veggio sedere su quel banco, e che sono avvezzo da lunga mano a stimare e rispettare.

Certo io non rimarrò solo, nello evento della sconfitta, ma se avessimo a soccombere, pur soccombendo, potremo ripetere il famoso verso di Lucano

*Victrix causa diis placuit, sed victa Catoni.*

**Presidente.** Quest'emendamento intende di aggiungerlo all'art. 46, oppure all'art. 48?

**Senatore Vacca.** Lo trasporto all'art. 48.

**Presidente.** Faccia grazia di redigerlo e trasmetterlo al banco della Presidenza.

**Senatore Vigliani.** Come seguito dell'art. 48 non mi pare che possa stare.

**Senatore Vacca.** Allora lo propongo come emendamento aggiuntivo all'art. 46.

**Presidente.** La parola è al Senatore Vigliani.

**Senatore Vigliani.** Non vi faccia meraviglia o Signori, che io sorga a rispondere alle osservazioni con molto senno fatte dall'onorevolissimo mio amico e collega Senatore Vacca, mentre nelle precedenti tornate voi mi avete inteso sostenere sopra alcuni articoli, principii, che, a prima giunta, possono sembrare molto analoghi a quelli, che trovarono un forte sostenitore nell'onorevole Senatore Vacca.

Io non dissimulerò al Senato che le prime mie impressioni non erano molto favorevoli ad un diritto privilegiato in fatto di esecuzioni tanto sopra i mobili come sopra gli immobili, ed io cercai da principio di studiare attentamente se vi fosse mezzo di servire agli interessi di questa legge, la quale, come voi ben sapete, deve primieramente proporsi lo scopo di assicurare una pronta ed esatta riscossione delle imposte, attenendosi a quei mezzi che la legge comune somministra ai creditori contro tutti i loro debitori.

Debbo però confessarvi che, dopo aver molto meditato sopra questo argomento, ed avere anche conferito con diversi nostri Colleghi, assai periti in questa materia, anche in ciò che riguarda le sue pratiche applicazioni, ho dovuto convincermi che una volta che il Senato entrò nel sistema fondamentale di questa legge, in quel sistema che fa dell'esattore un appaltatore della imposta, che ha l'incarico di rispondere del non riscosso come se lo avesse riscosso, che gli impone termini molto precisi ed anche brevi, per versare l'importo dei tributi nell'erario, non era più cosa possibile rimanere nella cerchia del diritto comune, senza dar luogo all'esattore di muovere lagnanze a quella legge che tanti pesi gli impone, e che d'altra parte gli negherebbe i mezzi per sostenerli.

Io cercai allora di attenermi ad una via di mezzo, la quale contemperasse i riguardi dovuti all'esattore e le esigenze della giustizia per guisa, che alla ragione comune non si arrecassero altre deroghe che quelle che siano veramente richieste dalla natura e dall'indole speciale di questa legge.

Io non mi arresterò, o Signori, a confutare le considerazioni preliminari che vi sono state elegantemente esposte dal mio amico e collega il Senatore Vacca, perchè esse mi porterebbero a rientrare probabilmente nella discussione generale.

Per verità poi questa discussione la quale da tanti giorni dura, e che sicuramente ha nel Senato prodotto di già un certo senso di stanchezza, ci impone assolutamente il dovere di essere il più possibile brevi. Io credo quindi di potere rispondere alle obiezioni mosse dall'onorevole Vacca esaminando il sistema che la Commissione vi ha da ultimo proposto, i motivi che l'hanno mossa, e le sue conseguenze, per modo che venga a risultare che i timori dell'onorevole Senatore Vacca sono se non del tutto infondati, almeno molto esagerati.

Osserverò innanzi tutto, che l'onorevole Vacca, appellandosi al nuovo diritto civile italiano, parmi che non

abbia cercato un appoggio molto valido alla sua opinione.

Io vi prego in fatti o Signori, di portare la vostra attenzione sopra l'art. 1962 del Codice civile, e troverete sancito accanto a quel privilegio fiscale per la imposta fondiaria sopra i beni immobili, che l'onorevole Vacca disse respinto dal diritto francese, voi troverete, dico, in quell'articolo accanto ai privilegi fiscali, un altro principio, che cioè il privilegio sarebbe pure stato accompagnato da mezzi speciali di esecuzione. Ecco, o Signori, le parole dell'articolo: « senza pregiudizio dei mezzi speciali di esecuzione autorizzata dalla legge. » Dunque il legislatore italiano nel promulgare il Codice civile, che cosa già stabiliva in questa materia, che cioè il fisco avrebbe avuto sopra gli immobili il privilegio, e più mezzi speciali di esecuzione.

Ora che cosa facciamo noi col progetto che stiamo discutendo? Non facciamo altro che dare esecuzione a questo concetto; accanto al privilegio noi vi presentiamo quei mezzi speciali che ci sembra si possano in questa legge stabilire, senza ledere i principii di giustizia, senza recar danno all'interesse dei terzi. Ma l'onorevole Vacca sostiene che sono assolutamente da distinguersi i due privilegi, cioè il privilegio del diritto ossia del credito, e quello dell'esecuzione. Ma noi troviamo che la legge fa camminare insieme questi due privilegi in modo che l'uno sia di puntello all'altro.

Del resto, io qui invocherei l'autorità del Senato per farmi scattare ad alcune considerazioni circa la distinzione del privilegio di credito da quella dell'esecuzione, considerazioni che a parer mio, meritano qualche riguardo. Per ciò che concerne i mobili, il privilegio di esecuzione si è limitato soltanto là dove esiste il privilegio del credito. Ma voi non ignorate, o Signori, che dopo attento studio sopra questa questione, vi sono stati presentati dei temperamenti, i quali non hanno certamente contenuto il privilegio di esecuzione entro i limiti del privilegio del credito, ma lo hanno esteso, sebbene con alcune garanzie, con alcune limitazioni, a tutti i mobili, compresi quelli i quali non sarebbero soggetti a privilegio fiscale.

Il principio adunque dell'estensione del privilegio di esecuzione anche a quei beni i quali non vanno soggetti al privilegio del credito, è già stato dal Senato ammesso nell'esecuzione dei mobili; non ci resterebbe quindi a vedere se non vi abbia ragione di arrestarci su questa via, e se vi abbia ragione di non seguirla per ciò che riguarda gli immobili.

Io non credo, per verità, che noi ci troviamo in tale condizione da essere costretti o ad ammettere assolutamente la procedura comune, o che sarebbe il voto principale dell'onorevole Vacca, oppure ad accostarci di molto al diritto francese, lo che forma il subbietto della proposta a cui l'onorevole Vacca ha creduto doversi limitare. Non parlo quindi dell'idea di voler

porre questa materia interamente sotto l'impero del diritto comune, giacchè la vedo pure abbandonata dallo stesso Senatore Vacca; e poichè egli ammette che si possa fare qualche cosa di speciale, vorrebbe che le norme non fossero assolutamente quelle proposte dalla Commissione, ma altre che egli crede più rassicuranti. Non occorre più esaminare se realmente le norme che la Commissione propone, non presentino l'assicurazione, la guarentigia, che è desiderata dall'onorevole Vacca, e certamente anche desiderata dalla Commissione, la quale non sarebbe venuta a farvi proposte che a lei sembrassero pericolose, singolarmente riguardo ai terzi.

Occorre anzi tutto, o Signori, di por mente ad un punto che è molto essenziale nel sistema che è stato proposto dalla Commissione.

La Commissione, mentre crede che si debbano adottare mezzi eccezionali anche nella esecuzione sopra gli immobili, ravvisa però necessario limitare i poteri dell'esattore nella esecuzione e d'imporgli alcuni freni, ed uno singolarissimo che si scosta dal diritto comune e lo pone in una condizione del tutto straordinaria e peggiore di quella di tutti gli altri creditori. Questa condizione riguarda l'ordine con cui l'esattore debba procedere agli atti esecutivi.

Voi non ignorate che secondo i principii del diritto comune, che si trovano nel Codice civile, ogni creditore nel procedere alla esecuzione contro il suo debitore, ha la elezione di procedere come meglio gli piace o sopra i mobili o sopra gli immobili. Egli non è tenuto, come lo era in altri tempi ed in altre legislazioni, di esecutare, come si suol dire, i beni mobili del debitore prima di passare alla esecuzione sugli immobili; la legge lo fa arbitro dell'ordine in cui intende procedere; egli non ha da consultare che il proprio interesse.

Ma la Commissione considerando come questo principio sarebbe stato pericoloso per l'esattore, e come l'esattore autorizzato a procedere con mezzi speciali, non debba a questi aver ricorso se non quando abbia già esaurito gli altri, ha proposto nell'articolo che stiamo discutendo, di stabilire che l'esattore non possa procedere sopra gli immobili, se non quando abbia esaurito il processo esecutivo mobiliare.

Voi intendete, o Signori, di quanta importanza sia questa limitazione, siccome quella che allontana di molto il caso in cui l'esattore abbia a procedere sopra gli immobili. E che questo caso si debba considerare come molto raro nella pratica, lo attestano tutti coloro che di questa materia hanno una cognizione maturo e profonda.

Nei paesi dove un procedimento simile a quello che noi stiamo per sancire, si trova in vigore, sono rari i procedimenti che si fanno sopra gli immobili, imperciocchè, in generale, sono sufficienti i mobili, e singolarmente i frutti, a pagare le tasse.

L'onorevole Vacca chiamava il procedimento sopra gli immobili *l'ultima ratio* del creditore.

Voi comprenderete che le cose da me dette dimostrano, come questo suo detto diverrà una verità nel sistema della Commissione, che non permette di ricorrere agli immobili se non quando siano stati escussi i mobili; ma non è punto una verità nel sistema comune, non è una verità nella procedura ordinaria; imperocchè, come io vi diceva, questa procedura autorizza a procedere sopra gli immobili anche prima di avere toccati i mobili; e conoscerà quindi l'onorevole Vacca come, in questa parte, noi abbiamo allontanato quel modo di procedura che egli trova grave e tanto odioso, obbligando l'esattore creditore a passare per uno stadio, che rende molto difficile l'esperimento dell'esecuzione immobiliare.

Ma l'onorevole Vacca teme che l'esattore, armato di questo mezzo straordinario, possa abusarne e possa ottenere in alcuni casi l'intento di spogliar i debitori ed anche i terzi interessati dei loro diritti, senza che lo esiga veramente l'interesse della riscossione delle tasse. Egli vedeva un pericolo, un primo pericolo nel cumulo di arretrati di tasse che, a bella posta, dall'esattore si lasciasse formare, per cadere quindi sopra gli immobili dei contribuenti e spogliarneli.

A questo riguardo, io credo di poter assicurare completamente l'onorevole Vacca ed il Senato, facendo osservare che, proseguendo nella discussione di questa legge, s'incontrerà una disposizione colla quale, dei termini stabiliti all'esattore per procedere all'esecuzione, si fa non una facoltà ma un dovere, per modo che se egli non osserverà questi termini, dovrà portare egli stesso le conseguenze del suo fatto, e non potrà ottenere alcun rimborso, alcuna indennità, e dovrà anche, a termini di un'altra disposizione speciale, rispondere di quegli abusi che avesse per fatto suo commesso a danno del contribuente.

Quindi questo primo pericolo credo che rimanga interamente dileguato.

Un altro pericolo scorgeva l'onorevole Vacca nella collusione che si potesse fare tra l'esattore e il contribuente a danno dei terzi che avessero dei crediti ipotecari sopra gli immobili sui quali si procederà all'esecuzione.

Anche questo timore a noi sembra più apparente che reale, imperocchè noi non crediamo che l'esattore possa più facilmente colludere a danno dei terzi di quello che lo potrebbe fare ogni altro creditore.

Invitiamo l'onorevole Vacca a considerare che l'esattore non potrà certo sorprendere i creditori ipotecari, imperocchè, come nel procedimento comune, così in questo procedimento speciale è prescritto, che si debbano fare le opportune notificazioni ai creditori, ed è pure prescritto che i creditori ipotecari possono fare tutte quelle opposizioni che credessero del loro interesse, e sopra queste opposizioni, quando venissero fatte, sarà provveduto a termine di ragione.

Aggiungiamo un'altra considerazione che a noi pare di grave momento.

L'esattore, allorchè è munito del primo privilegio sopra gli immobili che formano l'oggetto dell'esecuzione, non fa che prelevare il suo credito, e quindi rimette l'ammontare del ricavato della vendita degli immobili alla autorità competente, la quale deve procedere secondo la legge comune, alla ripartizione fra tutti gli interessati. Ma quando l'esattore non è munito di privilegi, e si trova in condizioni eguali a quelle degli altri creditori, egli non ritrae altro vantaggio che quello della maggiore economia e della maggiore prontezza nella procedura, e deve rimettere tutto il prezzo ricavato dalla vendita degli immobili, all'autorità giudiziaria.

Un'ultima cautela è nel diritto di riscatto che compete in questo caso non solo al debitore espropriato, ma anche ai creditori ipotecari, i quali credessero venduto l'immobile a troppo vil prezzo; e questo diritto non è punto oneroso nè sottoposto a condizioni troppo gravi, come è sembrato all'onorevole Vacca, imperocchè, quando giungeremo all'articolo che ne tratta, voi vedrete che per opporre quel riscatto, i debitori o creditori non hanno da fare altro se non ciò che si fa in tutti i riscatti, rimborsare cioè il prezzo pagato colle spese, e ciò facendo, rientreranno nei diritti di quello il quale ha acquistato all'incanto l'immobile.

Noi crediamo che non si possano proporre condizioni più eque per il riscatto, come crediamo che il riscatto sia una vera ancora di salvezza contro i pericoli che possono per avventura incontrarsi nei casi rarissimi in questa procedura.

Un ultimo obietto veniva facendo l'onorevole Vacca, supponendo che coll'estendersi della procedura eccezionale anche a quegli immobili che non sono soggetti a privilegio, si voglia da noi estendere il privilegio del credito.

Qui ci basterà la dichiarazione seguente.

Non dobbiamo confondere, e qui è veramente il caso di dirlo, non dobbiamo confondere i due privilegi.

Estendendo anche agli immobili non soggetti a privilegio, i modi speciali di esecuzione che vi propone di stabilire, non intende punto la Commissione di estendere il privilegio del credito; il credito dell'esattore rimarrà sempre non privilegiato, nè potrà egli appropriarsi nemmeno un soldo del prezzo ricavato dalla vendita dell'immobile senza l'autorità del giudice; egli avrà il solo vantaggio di non dover correre una trafila troppo lunga e dispendiosa quale sarebbe quella del procedimento ordinario.

Quanto al grado, invero, l'esattore è eguale agli altri creditori: ma non bisogna dissimulare che egli ha per sè due circostanze molto favorevoli; l'una, la sua qualità stessa di rappresentante dello Stato, della Provincia e del Comune che gli impone dei doveri e riguardi impreteribili, e quando per avventura fosse tanto male

avvisato di voler tentarne l'abuso, avrebbe sopra di sé la sorveglianza dell'autorità a cui è dato il diritto di richiamarlo al dovere.

Ha poi l'esattore un'altra condizione specialissima che consiste nella qualità del suo credito, che certamente nessuno vorrà negare essere un credito degno di tutti i riguardi, poichè se vi ha credito importante e sacro, è certo quello delle imposte, senza le quali nessuno Stato potrebbe sussistere.

Nè ci dica l'onorevole Vacca che sia d'altri tempi e non di tempi civili l'introdurre privilegi per la riscossione delle imposte, perchè io lo pregherei di voler avere presente le leggi di tutti i paesi antiche e moderne, e troverà che nessun paese si trova il quale non abbia accordato qualche privilegio di esecuzione, allorchando si tratta della riscossione delle imposte; la differenza può consistere solo nel più o nel meno.

Io sono d'accordo coll'onorevole Vacca, che nei tempi antichi si è ecceduto nel concedere favori al fisco, ma noi crediamo che la nostra legge sia molto lontana dal concedere troppi favori.

Come conseguenza delle sue osservazioni, che cosa finisce per proporre l'onorevole Senatore Vacca? Egli propone semplicemente di far precedere un decreto del Presidente del Tribunale all'esecuzione sopra gli immobili, quindi anch'egli è obbligato a scostarsi alquanto dal diritto comune, e questo lo dico per dimostrare come sia difficile, per non dire impossibile, il camminare sulle orme del diritto comune in questa materia. Il diritto comune vorrebbe una sentenza del Tribunale, ed egli si contenta di un decreto del solo Presidente. Ma che cosa fa la Commissione? Invece di questo decreto, la Commissione ha considerato che un punto occorreva essenzialmente di accertare per autorizzare l'esattore a passare dal procedimento sui mobili a quello sugli immobili, e questo punto sta nell'obbligo a lui imposto, di non procedere sugli immobili se non esauriti i mezzi sopra i mobili.

Per avere questo accertamento, la vostra Commissione ha creduto che potesse essere sufficiente l'imporre al medesimo esattore l'obbligo di produrre davanti a quell'autorità giudiziaria, in quale dovrà presiedere all'esecuzione sugli immobili, gli atti da lui compiuti per l'esecuzione sui mobili.

Voi intendete, Signori, che quest'autorità giudiziaria la quale è il Pretore, perchè l'autorità più vicina, allorchè scorgesse che gli atti presentati dall'esattore fossero difettivi, non dimostrassero cioè aver egli adempiuto al disposto della legge, potrebbe sempre richiamarlo.

Ora siccome in questo stadio del procedimento noi crediamo che null'altro veramente importa di fare, se non di ottenere l'accertamento che vi abbiamo accennato, noi non sappiamo scorgere qual gran guadagno farebbe il contribuente, e con lui i creditori ipotecari iscritti sull'immobile sul quale si volesse procedere, quando si facesse precedere questo decreto del

Presidente, il quale in sostanza non accerterebbe nemmeno ciò che il Pretore nel sistema della Commissione accetterà, giacchè stando alle disposizioni della legge comune non si produce davanti il Presidente alcun atto di esecuzione sopra i mobili, poichè, come diceva, non è prescritto dalla legge comune che si debba agire sopra i mobili prima che sopra gli immobili.

Quindi ove nulla aggiungesse l'onorevole Senatore Vacca a ciò che ha proposto, io mi permetto di dirgli che riuscirebbe forse meno a raggiungere il fine propostosi, di quella che fece la Commissione col suo progetto.

Senza spendere maggiori parole su questo argomento, e temendo anzi di essermi diffuso anche troppo, io vi prego, o Signori, di rimanere coerenti a quei principi che avete finora seguito, e di volere quindi accogliere anche questa parte del progetto che vi viene presentata dalla Commissione, con sicurezza che mentre farete opera utile allo Stato, utile all'interesse finanziario, non vi arrecherete alcun danno, nè vi esporrete ad alcun pericolo.

**Presidente.** La parola è al Senatore Caccia.

**Senatore Caccia.** Prendo la parola sull'art. 46, non già per tornare su quanto precedentemente si era osservato, o per rimettere in campo la questione altra volta esaurita, perchè con ciò farei prova di rispettare poco il Senato nelle sue deliberazioni; però dallo sguardo fugace che ho potuto dare stamane stesso alle disposizioni che la Commissione propone per il procedimento immobiliare, e ponendomi dal punto di vista in cui essa si è collocata, io credo che per lo meno la disposizione dell'art. 46 sia incompleta.

Signori, non vi ha chi non veda che in questa legge in fatto di procedimento immobiliare, è data una gran garanzia al debitore moroso.

Chechè si fosse detto del rigore di questa legge; per quanti rimproveri si siano fatti alla sua inesorabile forza contro il debitore moroso quando si è trattato dell'espropriazione mobiliare, io la trovo altrettanto tutelare e benigna dove si tratta del procedimento immobiliare.

Voi sapete, o Signori, che, per un noto aforismo, tutti i beni del debitore sono la comune garanzia del creditore, e non vi ha legge che abbia segnato l'ordine di procedura contro il debitore; chiunque è munito di un titolo autentico esecutivo può a suo grado procedere sui beni mobili del suo debitore, poi lasciarli, correre sugli immobili, e quindi ritornare ai mobili, e quando vi è l'arresto della persona, può anche usare di questo esperimento in concorso cogli altri testè accennati; ma questa legge, o Signori, ha segnato un beneficio pel debitore, ed adotta, permettete che io tolga in prestito dalla teorica delle fidejussioni questa frase, il beneficio dell'escussione, coll'ordinare che mai non si potrà passare al procedimento immobiliare, se non quando venne accertata l'insufficienza dei beni mobili del debitore.

Ebbene, o Signori, Voi mi ammetterete di leggieri che questo è un privilegio, è un beneficio che apporta questa legge al debitore moroso.

Esso, per la legge che sta per avere la vostra sanzione, non può esser es uso sopra gli immobili se non dopo esaurita l'escussione sui beni mobili.

Ora io vi domando, o Signori, quali cautele avete dato perchè questo privilegio fosse attuato? voi l'avete abbandonato a chi, mi si permetta di dirlo, è giudice e parte. L'esattore deve giudicare dell'insufficienza dei mobili per iscagliarsi contro i beni immobili; voi lo avete fatto giudice già dell'escussione sui mobili; voi l'avete fatto entrare in un sistema di atti arbitrarii, dai quali non vi ha altro scampo se non che un indennizzo da darsi al debitore. Io avrei compreso questo giudizio abbandonato all'esattore nel progetto che è stato votato dall'altro ramo del Parlamento, perocchè in quello avete trovato scritti gli articoli 54 e 55, nei quali è detto che ogniqualvolta l'esattore si spinga ad eccessi, ad irregolarità, ad abusi delle sue funzioni, sia il Prefetto destinato a reprimere questi abusi ed arrestare anche l'esecuzione immobiliare.

Dunque, o Signori, il progetto votato dalla Camera dei Deputati dava al Prefetto l'autorità di frenare questi abusi dell'esattore, e che cosa fa la Commissione con questo articolo? Essa lascia libero l'esattore di procedere, dopo la insufficienza dei mobili, da lui solo giudicata, all'espropriazione immobiliare, ed avete inteso ripetere poc' anzi, e lo ripeto, che tutto il rimedio che si è trovato è quello che dopo trascritto l'avviso d'asta dell'immobile si dovessero depositare nella Cancelleria i documenti che provino l'insufficienza dei mobili.

Ora io domando alla Commissione. Una volta notificata l'inserzione dell'avviso d'asta, essa ha voluto fare quello che la legge faceva colla trascrizione del pignoramento, cioè avvisare tutti i creditori iscritti del procedimento di espropriazione, una volta che sono depositati nella cancelleria gli atti che dimostrano la insufficienza dei mobili, e che un creditore sorga a dire che l'insufficienza non è provata, e lo sostenga ancora con tutte le forme ordinarie della procedura. Io credo o Signori, che in questo caso non vi saranno rimedi bastevoli a frenare l'azione dell'esattore, per frustrare il suo procedimento, ma quand'anche non fossero in quest'ordine d'idee, le opposizioni sarebbero fatte dai creditori, i quali vedendo invaso il fondo comune, dimostreranno che si è male spinta la procedura. Quindi quest'ostacolo può nascere per la mala fede, ma vedrete sempre insorgere i creditori che si opporranno ai procedimenti.

Signori, le mie osservazioni non sono fatte per arrestare il corso della legge, giacchè avrei tacito come ho tacito fin'ora; ma le faccio pel bene della legge stessa, perchè credo che questo sia un principio non solo infelice, ma anche incompleto; ma o Signori, se le norme che voi trovaste nel primo progetto, non le

stimaste opportune, se avete voluto, invertendo l'ordine della giurisdizione, permettere che dell'espropriazione conosca il Pretore; ma perchè, o Signori, non dare al Pretore anche in questa circostanza, una norma, una giurisdizione speciale?

Ho fatte queste osservazioni perchè mi sentiva in dovere di farle, lasciando ora alla Commissione di tenerle in quel conto che crederà.

**Presidente.** Ha qualche proposta da fare?

Senatore **Caccia.** Non fo proposte sopra una legge alla quale darò il mio voto negativo.

Senatore **Vigliani.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Vigliani.** La Commissione crede non lasciare affatto senza risposta le osservazioni che con parole gravi ha fatto l'onorevole Senatore Caccia sopra il progetto presentato testè intorno all'esecuzione sugli immobili.

Non si può negare che nelle osservazioni fatte dall'onorevole Caccia non si scorga l'uomo al quale non garba il sistema; e intendo benissimo che nella sua posizione non si possa parlare diversamente; e forse si potevano usare parole anche più gravi.

Egli, non amando il sistema che il Senato ha accolto, trova che tutto quanto è in esso, male si combina con le sue idee.

Ma in quanto riguarda l'art. 46 fa un'allusione che torna a grande lode del progetto.

Ha riconosciuto che l'aver richiamato il così detto beneficio di esecuzione è, in questa materia almeno, un vero vantaggio che si fa al contribuente, e noi, siamo lieti che quest'osservazione esca dalla bocca dell'onorevole Senatore Caccia, e che acquisti così molto maggior valore.

Ma egli soggiunge, che se questa disposizione procura un beneficio al contribuente moroso, è però incompleta e senza sufficienti garanzie, lasciandone gli effetti all'arbitrio dell'esattore.

Noi avremmo amato che l'onorevole Senatore Caccia, attendendo l'art. 48 dove si tratta appunto del deposito degli atti esecutivi sui mobili da farsi presso il Pretore, si fosse compiaciuto di fare là qualche proposta che meglio garantisse a parer suo i debitori morosi, la quale avremmo presa sicuramente in considerazione; ma senza fare proposta alcuna, si è limitato a muovere due censure; l'una che dice l'esattore giudice è parte nel procedere all'esecuzione sopra gli immobili; l'altra di aver tolta una garanzia la quale derivava dall'art. 54 del progetto, articolo che conferisce certi poteri tutelari all'autorità amministrativa, cioè al Prefetto.

Comincerò dal rispondere immediatamente all'ultima censura, la quale manca assolutamente di base, poichè posso assicurare l'onorevole Caccia, che non è mai stata mente della Commissione di depennare l'art. 54. Egli vedrà in seguito comparire questo art. 54 con al-

cuni altri che non si trovano fra gli articoli che sono stati distribuiti. Ma non tutta l'opera è stata compiuta dalla Commissione. La Commissione verrà man mano presentando al Senato il risultato dei suoi studi, e quando piaccia all'onorevole Caccia di attendere il momento in cui arriveremo a quella parte del progetto, stia pur certo che si troveranno le disposizioni dell'art. 54, almeno per quanto riguarda la persona che parla, migliorate se è possibile; certo mantenute.

Quanto poi all'asserire che l'esattore è giudice e parte, credo che l'asserzione sia alquanto esagerata, e che muova piuttosto dall'aspetto delle cose che dalla loro sostanza.

È verissimo che non si è creduto conveniente di aprire un'ispezione giudiziaria sopra gli atti esecutivi, a cui l'esattore abbia proceduto sopra i mobili. Sarebbe stato veramente sconveniente, aprire una via ad un giudizio immediato, quando si fosse tenuto questo sistema. Ma quando la Commissione proponeva di obbligare l'esattore a far fede di aver compiuti gli atti esecutivi sui mobili, depositati da lui presso il Pretore, ha creduto di mettere tutti gli interessati in condizione di prenderne cognizione, e quando vi avessero scorto che l'esattore o non avesse compiuti gli atti, o che realmente non risultasse da quelli che il contribuente non possedeva beni mobili, potrebbero sicuramente muovere quelle obiezioni, quelle istanze, che l'onorevole Caccia ha benissimo come si fanno dagli interessati in casi simili.

Ed ecco come non sussista l'obiezione fatta che l'esattore non ha bisogno di autorizzazione; l'esattore, prima di procedere sull'immobile, è obbligato a metter coloro i quali possono aver un interesse di arrestarlo nella sua via, in grado di farlo se la legge li assiste, e se il loro interesse lo consiglia.

Crediamo che queste osservazioni possano bastare a rispondere alle obiezioni state fatte dall'onorevole Senatore Caccia.

**Presidente.** Ha la parola il Senatore Poggi.

**Senatore Poggi.** Le osservazioni or ora fatte dall'onorevole Vigliani a nome della Commissione, mi hanno rassicurato alquanto e tratto ad abbandonare una delle proposte dell'emendamento del Senatore Vacca, vale a dire quella relativa al decreto del Presidente del tribunale, come condizione necessaria per procedere all'esecuzione immobiliare.

Ma mi rimangono ancora alcuni dubbi sull'altra parte la quale tende ad autorizzare un procedimento privilegiato di esecuzione immobiliare, e tende ad autorizzarlo, non solo per il tributo fondiario che cade sul fondo che si vuole investire, ma ancora sopra altri fondi su cui il fisco non ha privilegio.

L'articolo 46 che è la chiave della nuova procedura sulle esecuzioni immobiliari, fa un'importante innovazione, e l'onorevole Senatore Vigliani non lo ha dissimulato.

Ma l'innovazione mi pare più profonda che non sia stata quella sulle esecuzioni mobiliari.

Imperocchè quanto ai mobili, è stato concesso, di potere investire i fitti, le pigioni ed i frutti pendenti anco per i tributi non fondiari, e farli vendere, quantunque nel Codice civile siano classificati tra gli immobili, senza però che ne venga un'alterazione nel privilegio. Quanto all'esecuzione immobiliare pare a me che si vada un po' più in là.

Nell'esecuzione immobiliare la concessione della procedura privilegiata è ristretta ad una specie di mobili, perchè un articolo, che ora non rammento, ma che fu votato dal Senato, stabilisce che quanto ai mobili che sono presso i terzi, e quanto agli assegnamenti ed ai crediti non possono questi essere investiti dall'esattore se non con la procedura ordinaria; in questa parte il diritto comune è mantenuto ed è detto di più che non sarà obbligato l'esattore ad investire questa parte di mobili prima di procedere alla esecuzione immobiliare, lo potrà fare, se lo crede, ma se non lo crede, non lo farà altrimenti; perciò quanto all'esecuzione sui mobili non si sono fatte delle distinzioni e si è riservato qualche caso al diritto comune.

Quanto agli immobili, per l'art. 48 il caso è diverso: si possono investire i beni immobili che sono nel Comune in cui le imposte non si possono riscuotere, non tanto per i tributi fondiari che li gravano, quanto anche per le imposte non fondiarie che non sono pagate. Questa è una innovazione che si discosta dall'articolo primitivo del progetto dell'antica Commissione, perchè l'articolo 47, se non erro, stabiliva che si dovesse procedere sugli immobili unicamente per il tributo fondiario, che non fosse stato esatto.

L'articolo nuovo non fa distinzione neanche per la ricchezza mobile; qualunque sia l'imposta, l'esattore può procedere all'esecuzione sugli immobili in via privilegiata, quando non sono trovati sufficienti i beni mobili; ma va anche più in là e stabilisce che l'esattore possa investire anco i beni immobili esistenti in altri Comuni per tutte queste imposte o fondiarie o non fondiarie, che si dovevano esigere in un dato Comune, e questi beni si intende che non sono per niente affetti al privilegio, nè a favore dell'una, nè dell'altra imposta.

Ecco che la procedura privilegiata di esecuzione, va ad estendersi troppo oltre.

Io intendo bene che dei favori meritano i crediti dello Stato, li meritano, tanto più oggi che essi non sono più contribuzioni le quali vadano a vantaggio di Sovrani o di Principi, ma si spendono in cose di cui il Governo rende conto, e si spendono da questo nell'interesse della universalità dei cittadini.

Ma una volta che il Codice civile ha circoscritto il privilegio a certi determinati immobili per la fondiaria, ai mobili per l'imposta non fondiaria, perchè qui si vogliono generalizzare e parificare gli uni e gli altri? Il privilegio ha certi determinati limiti, cui il Codice

civile nell'interesse della pubblica ricchezza non ha creduto di dover sorpassare.

Io quindi sarei inclinato ad appoggiare l'emendamento dell'onorevole Senatore Vacca, in quella parte che riguarda i beni immobili posti fuori del Comune del debitore.

Ha molto peso l'osservazione fatta dall'on. Vigliani e dall'on. Caccia, che un gran vantaggio è stato dato al debitore sull'esattore in questa legge; poichè mentre il Codice di procedura civile dà facoltà a qualunque creditore di poter investire i beni immobili o i beni mobili a suo piacere, per questa legge l'esattore è costretto a investire prima i beni mobili, e non può andare ad investire gli immobili, se non dopo eseguita tutta la procedura mobiliare; ma qui sono diverse osservazioni da fare.

Prima di tutto l'estensione di questo vantaggio che avrebbe il debitore sull'esattore, non è tanto grande, come apparisce a prima vista.

L'art. 46 dice: « Che l'esattore non può procedere alla esecuzione sugli immobili del debitore, se non quando sia tornata insufficiente la esecuzione sui beni mobili, esistenti nel Comune, nel quale l'imposta è dovuta ».

Ora ricorderò al Senato che nell'articolo 34 fu posta un'aggiunta, la quale dà facoltà all'esattore di investire i beni mobili esistenti in altro Comune; essa stabilisce quale è il sistema da tenersi per questa esecuzione, vale a dire le stesse norme privilegiate, salvo il pagamento del comper-so. Ma nell'articolo 46 non si richiama codesta parte dell'art. 34; non si dice che l'esattore prima di procedere all'esecuzione degli immobili deve dimostrare non solamente di avere cercato di avere il pagamento sui beni mobili esistenti nel Comune, ma anco su quelli che sono in altri Comuni, questa condizione qui non è imposta. Dimodochè pare che l'esattore il quale si limita ad investire i beni mobili del Comune nel quale si trova, non debba fare altra esecuzione e se il debitore per avventura possedesse beni mobili in altro Comune, dove dimorasse, non è obbligato l'esattore a provare che egli attese anche a questa esecuzione. Quindi si restringe in questa prima parte il beneficio della escussione anteriore dei mobili; si restringe poi per la osservazione che dicevo da principio, che egli non è obbligato ad investire i crediti nè i mobili presso i terzi, perchè per questo vi è la procedura ordinaria; sicchè il vantaggio che sarebbe stato di qualche importanza pel debitore, con quest'articolo va a ridursi a ben poco, ed allora mette il conto di abilitare l'esattore a investire non solo i beni immobili posti nel Comune, ma anche i beni immobili posti in Comuni diversi, e che possono in un momento esporre in vendita una quantità di beni pei quali il tributo era pagato o pei quali tributo alcuno non era dovuto? Ognuno sa che una volta stabilita la vendita, il patrimonio del debitore si sconvolge e si deprezza; i creditori sono abilitati a

ritirare i loro crediti, talvolta con loro pregiudizio, nè hanno interesse a pagar l'esattore che agisca in via esecutiva, perchè questi non ha da ceder loro alcuna azione privilegiata. Io pregherei la Commissione se fosse possibile di vedere se non convenisse abbandonare l'esecuzione privilegiata in quanto riguarda i beni immobili posti in Comuni diversi da quello in cui si trova l'esattore: si lasci il privilegio della procedura soltanto per i beni immobili posti nel Comune; così andrebbero in certo modo di pari passo la procedura privilegiata sugli immobili e quella sui mobili.

È per queste ragioni che io appoggierei l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Vacca.

**Presidente.** Ne fa una proposta speciale?

Senatore **Poggi.** No, io appoggio in questa parte l'emendamento del Senatore Vacca.

Senatore **Beretta.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Beretta.** Mi parrebbe che per mettere in armonia il primo alinea dell'art. 46 coll'art. 39, che abbiamo votato l'altro giorno, sia necessario che dove si dice: *se non quando sia tornata insufficiente l'esecuzione sui beni mobili esistenti nel Comune*; si debbano intromettere le parole *presso il debitore*, in quanto che nell'articolo 39 si è detto che per i mobili esistenti presso i terzi, e pei crediti, l'esattore ha facoltà, non l'obbligo di procedere all'esecuzione sui mobili prima di passare a quella sugli immobili.

Ora io crederei di proporre l'inserzione delle parole *presso il debitore*.

Senatore **Tecchio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Tecchio.** Prima di tutto io pregherò gli onorevoli Senatori che hanno parlato o saranno per parlare su questa legge, di volersi astenere dal qualificare la proposta procedura speciale come una legge di favore agli esattori. Cotale qualificazione fu più volte intromessa nelle presenti discussioni: ed io credo ch'ella non sia nè opportuna nè giusta: anzi reputo pregiudizievole all'esito medesimo della legge, non dico in Senato, ma rimpetto alla pubblica opinione, che si sollevi e si divulghi il sospetto che qui si voglia favorire l'esattore. Si favoriscono invece i Comuni che debbono avere l'esattore, e corrispondergli l'aggio: si favorisce lo Stato, la nazione e meglio tutta l'università dei contribuenti, alla quale troppo importa che i tributi vengano ad essere intieramente e puntualmente pagati.

Senatore **Arrivabene.** Domando la parola.

Senatore **Tecchio.** Ciò premesso, rispondo all'onorevole Senatore Vacca, esser verissimo che le leggi civili delle Due Sicilie non ammettevano il privilegio del Tesoro pubblico sui beni immobili, e lo limitavano ai beni mobili, e, pel tributo fondiario, ai frutti, pigioni e rendite degli immobili. Ma codesta disposizione delle leggi dell'ex-reame tornava contraria al diritto comune.

L'onorevole Senatore Vacca sa meglio di me come

le leggi romane, le quali ci sono maestre di sapienza legislativa, stabilivano il privilegio, la poeriorità del diritto dello Stato, o del Tesoro pubblico, sopra tutti i beni di qualsivoglia specie: e se male non ricordo, a siffatta poeriorità non si fece eccezione se non nella Novella 97 a favore delle doti, poichè circa le doti si proclamava che *interest reipublicae*, con quel che segue.

Tutte le leggi successive dei vari Stati d'Italia hanno sempre riconosciuto codesto privilegio, almeno quanto al tributo fondiario, anche sui beni immobili: con questa differenza però che, mentre la legge del 1804, attivata nel primo regno italico, deferiva espressamente all'*arbitrio* degli esattori il dirigere la esecuzione fiscale prima sui mobili, o prima sugli immobili, o contemporaneamente sugli uni e sugli altri, la posteriore legge italiana del 1811 stabilì che prima si dovessero colpire i mobili, e, solo dopo verificata la insufficienza di questi, si avessero ad escutere gli immobili.

Il principio della legge 1811 fu poi confermato col l'articolo 56 della Patente del 1816, e fu accettato negli altri Codici degli Stati d'Italia (eccettochè nelle Due Sicilie); ed esso è pure il principio che dalla nostra Commissione fu mantenuto ed esplicito nel modo più categorico.

Soggiungo che il rispetto agli *immobili* usato dalla nostra Commissione (quanto all'ordine delle escussioni) è ben maggiore che nol fosse nel progetto della Commissione Generale di Finanze la quale ebbe a Relatore l'onorevole Caccia. Perocchè, a tenore dell'articolo 47 di quel progetto, l'Esattore prima di imprendere l'esecuzione sugli immobili pel tributo fondiario non avrebbe obbligo di escutere tutti i mobili, ma solamente i fitti, frutti e pigioni.

Non può dunque la nostra Commissione accettare il rimprovero che ella sia stata verso gli immobili, o i possessori d'immobili, meno riguardosa e meno provvida che non siasi mostrata la Commissione Generale, ossia l'Ufficio centrale delle Finanze.

Il Senatore Vacca, nel suo splendido discorso ha insistito nella idea che il privilegio pel tributo fondiario non possa aver luogo se non sopra i *frutti* degli immobili, ciò che risponde all'antica idea del Codice delle Due Sicilie.

Ma certamente egli non può avere dimenticato come su ciò sia stata nel Maggio 1865 accesa la questione nella Commissione incaricata di rivedere il Progetto del nostro Codice civile, e quale sia stato della questione lo scioglimento.

Egli, a quel tempo Ministro Guardasigilli, proponeva alla detta Commissione che il privilegio dello Stato pel tributo fondiario venisse appunto circoscritto ai frutti degli immobili. Ma, sorgendo contro quella proposta l'onorevole Senatore Pallieri, chiariva assolutamente indispensabile, per assicurare la riscossione del tributo fondiario, che il privilegio del Tesoro, oltre ai *frutti* degli immobili, colpisca essi stessi gli *immobili*. L'op-

posizione del Senatore Pallieri raccolse la unanimità de' suffragi di tutti i Membri della Commissione. E da qua fu che l'articolo 1962 uscì nei termini in cui lo si legge nel Codice civile del 25 Giugno 1865, al quale il Ministro Vacca ebbe la buona ventura di apporre la propria firma.

Quanto ai soprusi ed agli eccessi che gli onorevoli Vacca e Caccia temono tanto, ha già risposto l'onorevole Vigliani quali siano e quali saranno nei successivi articoli di questa legge le disposizioni con cui si intende ovviare agli arbitrii degli esattori.

Non posso poi non meravigliarmi che l'onorevole Caccia abbia fatto censura alla nostra Commissione dello aver tolto di mezzo, per ciò che riguarda le provvisoriamente contro codesti eccessi o soprusi, il Prefetto o l'Autorità Amministrativa della quale statuiva la competenza, a quest'uopo, il progetto ministeriale. Io penso all'incontro che il pregio principale dei disegni della nostra Commissione consista proprio nello avere surrogato allo ingerimento dell'Autorità Amministrativa, in quanto riguarda la esecuzione sugli immobili, lo ingerimento dell'Autorità Giudiziaria, e nello avere instaurata o restituita all'Autorità Giudiziaria la competenza di cognizione o di repressione degli abusi di potere che dagli esattori per avventura si commetterebbero. Così deliberando, la nostra Commissione credeva e crede di aver interpretato e appagato i voti degli onorevoli oppositori, ai quali soprattutto ripugnava che si gelose e si gravi materie fossero sottratte alla competenza dei magistrati ordinari.

Quanto alle obiezioni suscitate ad altri articoli del presente Titolo, ben vede il Senato come non sia giunto ancora il momento di discuterle, se è tuttavia in controversia il principio, la massima formulata dalla nostra Commissione nell'articolo 46.

Mi resta solo a dichiarare all'onorevole Senatore Beretta che la Commissione non ritiene nè necessaria nè opportuna l'aggiunta che egli testè proponeva all'articolo 46: imperocchè la disposizione da lui accennata sta nell'articolo 39 votato l'altro dì dal Senato, e sarebbe poco regolare, e fors'anche pericoloso, il riportarsi espressamente in articoli posteriori a disposizioni che, essendo già state adottate in articoli precedenti, s'intendono ferme senza bisogno di altri richiami, i quali verrebbero a rendere meno conciso, e probabilmente meno chiaro il testo medesimo della legge.

Senatore Gallotti. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Gallotti. Confesso francamente che io comincio a parlare trepidante dopo i discorsi d'uomini sì dotti in legge, e son pure trepidante perchè so che i sacerdoti di Astrea sono così gelosi delle loro dottrine che somigliano altri sacerdoti di altre deità.

E primamente protesto che noi quando ci opponiamo a questa legge contro la quale io voterò, non ci opponiamo perchè abbiamo mai potuto sopporre, o potuto credere che si volessero favorire gli esattori. I Se-

natori possono avere opinioni opposte, ma non può credersi che pensino di favorire chicchessia.

Signori, la base sulla quale poggiano tutti gli argomenti che ho ascoltati da quando sono venuto qui, la base, dico, è questa: bisogna che gli esattori, i quali hanno l'obbligo del non esatto per esatto, abbiano tutti i mezzi onde riscuotere più facilmente, perchè così facendo essi si contenteranno di un aggio minore.

Credo che questo si sia continuamente detto da chi difende la legge che si discute.

E qui potrei rispondere:

*Est modus in rebus, sunt certi denique fines.*

Io ardisco rispondere all'onorevole Senatore Vigilanti, come io ho udito dire da moltissimi che nelle provincie nelle quali è già in vigore la legge che si vorrebbe fosse adottata da noi, gran parte, quasi tutti gli esattori sono divenuti proprietari; che significa ciò? significa che di questa legge gli esattori possono facilmente abusare a loro vantaggio, a danno altrui...

**Presidente.** Scusi, ma questa è discussione....

**Senatore Gallotti.** Io ho preso la parola non solo per dire che voterò contro la legge, non solo per poter dire che non voglio nè la gloria, nè la maledizione che taluni popoli daranno a coloro che l'hanno votata, ma voglio poter rispondere quando partirò da Firenze a coloro i quali nel mio paese diranno: questa legge è stata dannosa, voi non avete a tempo al vostro debito di dire in Senato le ragioni che dite a noi.....

**Presidente.** Mi lasci parlare un momento: non s'interrompe il Presidente quando parla.

Io richiamo alla questione, perchè qui si tratta dell'articolo 46, e non di questioni generali.

**Senatore Gallotti.** Domando infinite scuse all'onorevole Presidente se non ho immediatamente ascoltato ciò che egli diceva. Doveva essere più attento a così fare, perchè so che con me Ella è molto gentile fuori di quest'Aula, ma è più severo con me di quello che lo sia con gli altri, quando io parlo qui.

**Presidente.** Sono severo egualmente con tutti, quando escono dal tramite che devono tenere.

**Senatore Gallotti.** Io dunque, signori Senatori, parlerò solo intorno all'articolo 46, e dimando quale è la ragione per la quale si dice che l'esattore non può procedere all'esecuzione sugli immobili del debitore se non quando sia tornata insufficiente la esecuzione sui beni mobili esistenti nel Comune nel quale l'imposta è dovuta? E poi quando si tratta di mobili o immobili fuori del Comune dell'esattore, si dice che questi possa agire contro gli immobili prima di sperimentare i suoi diritti contro i mobili.

Quale è la ragione di questo disuguale modo di procedere della Commissione? Ardisco domandarlo al mio antico amico l'onorevole Senatore Vigilanti.

**Presidente.** Adesso è rientrato nell'articolo 46.

**Senatore Vigilanti.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Vigilanti.** Io non posso non dare all'onorevole mio amico Senatore Gallotti la spiegazione che con tanta gentilezza egli è venuto chiedendo.

Egli desidera sapere per quale motivo la Commissione, penetrata per una parte della convenienza che non si proceda sopra gli immobili se non dopo aver proceduto sopra i mobili, fa una distinzione tra i mobili che sono nel Comune dove è dovuta l'imposta, ed i mobili che sono in altro Comune.

Dirò francamente all'onorevole Senatore Gallotti, come al Senato, che la Commissione avrebbe, nelle sue disposizioni, volentieri compreso tutti quanti i mobili, se non fosse stata trattenuta dalle difficoltà inevitabili che l'esattore avrebbe incontrate se doveva fare ricerca dei mobili del debitore fuori del Comune.

Questa ricerca è difficile per ognuno; lo è anche di più per un esattore, che molte volte non sarà nemmeno del paese dove sta riscuotendo le imposte.

Nè si dica che egli potrà fare tutte le ricerche, e che se non risulta che ci siano altri mobili, potrà procedere sopra gli immobili; questa osservazione non reggerebbe, imperocchè, come l'esattore produrrà poi i suoi atti?

Produrrà i suoi atti davanti al Pretore quando uno degli interessati, meglio informato di lui sapesse per caso che il contribuente possedesse qualche mobile in un altro luogo, e potrebbe servirsi di questo pretesto per sovvertire il procedimento e creare una difficoltà all'esattore nell'esecuzione dei suoi atti.

Questa è la ragione vera per la quale la Commissione non ha creduto di estendere la disposizione anche ai mobili che sono fuori del Comune dove si esercita l'esattoria; e siccome questa ragione è sembrata molto grave alla Commissione, essa sarebbe lieta se venisse pure apprezzata dall'onorevole Gallotti.

Debbo ora dire qualche parola in risposta alle osservazioni che furono fatte dall'onorevole mio amico Senatore Poggi.

Egli vorrebbe in sostanza che dall'art. 46 si facessero scomparire gli immobili che non sono nel Comune dove è dovuta l'imposta.

Egli ha considerato che gli immobili che non sono nel Comune ove è dovuta l'imposta, non vanno soggetti a privilegio fiscale, locchè è verissimo, e per questa ragione, gli sarebbe sembrato, se non erro, che convenisse arrestare il procedimento fiscale, quel procedimento che dirò speciale, non di favore, come benissimo faceva osservare l'onorevole Tecchio, a quei soli immobili che sono colpiti dal privilegio.

La Commissione è spiacente di non poter secondare in questo proposito l'onorevole Poggi, imperocchè crederebbe di rendere molto imperfetta l'azione della disposizione che stiamo esaminando, e di scemare di troppo i mezzi dell'esattore, ove si escludessero assolutamente gli immobili, che non sono colpiti dal privilegio, dal suo speciale modo di procedimento.

Una garanzia per altro si è introdotta nel progetto

della Commissione e non sfuggirà all'attenzione dell'onorevole Poggi, riguardo a questi immobili che non vanno soggetti a privilegio, garanzia che sembrò sufficiente a giustificare la disposizione contenuta nell'articolo 46. La garanzia consiste in questo: che non avendo l'esattore alcun privilegio sopra questi immobili, egli avrà il debito di non pagarsi sopra il prezzo che si ricava dalla vendita, ma dovrà trasmettere intero il prezzo all'autorità, la quale avrà l'incarico di farne la distribuzione fra gli interessati, secondo l'ordine dei loro diritti.

E come il privilegio, o, dirò meglio, l'esecuzione speciale si arresta al punto in cui è consumata la vendita, poichè allora, al diritto degli interessati subentra il diritto comune, credette la Commissione che non si esponessero i terzi interessati ad alcun pericolo, estendendo anche agli immobili che non sono nel Comune dove è dovuta l'imposta, il procedimento del quale ci occupiamo.

L'onorevole Poggi domandò pure una spiegazione, se non erro, intorno ad una limitazione che è stata introdotta circa i beni mobili sui quali l'esattore deve procedere prima di passare agli immobili.

Voi ricordate che una specie di immobili è stata eccettuata da questa regola, ed è quella degli immobili che non esistono presso i debitori, ma presso i terzi.

Quest'eccezione si dovette fare per una ragione molto semplice: essa consiste in ciò, che si continua la procedura ordinaria anche per i mobili, che non sono presso il debitore ma presso i terzi, nella stessa maniera che si mantiene la procedura ordinaria per ciò che riguarda l'esecuzione sui beni che si trovano presso i debitori.

Se si mantiene la procedura ordinaria per questi beni, è pur giusto che si mantenga la procedura ordinaria anche per quelli che si trovano in mani di terzi. Se si vuole il diritto ordinario da una parte, lo si accetti anche per l'altra: diritto ordinario per l'esattore e diritto ordinario per i debitori morosi.

Queste sono le spiegazioni che io credo poter dare intorno alle osservazioni dell'onorevole Poggi, confermando la dichiarazione, che la Commissione mantiene l'articolo come sta scritto.

**Presidente.** Da la parola al Senatore Beretta.

**Senatore Beretta.** Le ragioni esposte dal Senatore Tecchio non mi persuadono a ritirare le parole che io crederei fosse necessario inserire acciocchè due articoli si mettano fra loro in consonanza.

L'art. 39 dice:

« Quanto al pignoramento dei beni mobili presso i terzi, o dell'assegnamento di crediti in pagamento, nulla è innovato alla procedura ordinaria; ommesso però il precetto e la necessità dell'intervento dell'usciere.

« L'esattore ha bensì la facoltà, ma non ha l'obbligo, di procedere su questi mobili e crediti indicati in questo articolo. La omissione di procedere su questi

mobili e crediti non pregiudica la istituzione del procedimento sugli immobili di cui al successivo articolo.... »

L'art. 46 è così concepito:

« L'esattore non può procedere alla esecuzione sugli immobili del debitore se non quando sia tornata insufficiente la esecuzione sui beni mobili esistenti nel Comune nel quale l'imposta è dovuta.

« Alla esecuzione sui beni immobili del debitore esistenti fuori del Comune nel quale la imposta è dovuta non si procede se non in caso di insufficienza della esecuzione sugli immobili esistenti nel detto Comune; e il procedimento, a richiesta dell'esattore creditore, si fa per mezzo degli esattori locali, colle norme dettate nel secondo paragrafo dell'art. 34, e senza pregiudizio del diritto degli esattori locali per la riscossione delle imposte cadenti nella rispettiva esattoria. »

Ora, io non comprendo come si possa lasciar sussistere nella medesima legge una contraddizione così patente; per conseguenza io son d'avviso che aggiungendo dopo la parola *esistenti* quelle: *presso il debitore*, si potrebbe conciliare il senso dei due articoli, e così sarebbe tolta di mezzo ogni contraddizione. E se a ciò non accede la Commissione, desidererei almeno di essere chiarito come qui non esista una contraddizione.

**Presidente.** Anzitutto devo domandare al Senato se l'emendamento del Senatore Beretta è appoggiato.

Chi lo appoggia, sorga.

(È appoggiato.)

**Senatore Porro.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Porro.** La Commissione non crede di accettare la proposta fatta dall'onorevole Senatore Beretta.

Ad avviso della Commissione questa non è che una questione di redazione; dacchè l'art. 39 esprime che sui beni i quali esistono in mano di terzi, è facoltativo e non obbligatorio esercitare gli atti di escussione prima di procedere all'esproprio degli immobili, è ovvio che senza richiamo speciale il disposto dell'art. 46 quantunque si riferisca agli immobili in generale del contribuente, non può includere la categoria dei beni già indicata colla riserva dell'art. 39.

**Presidente.** Dunque cadendo l'emendamento Beretta sul primo comma, lo pongo ai voti. Esso consiste nell'introdurre le parole, *presso il debitore: dopo le parole mobili esistenti.*

Chi approva quest'emendamento, sorga.

(Non è approvato.)

Metto ora ai voti il primo comma di questo art. 46 quale è presentato dalla Commissione. Esso è così concepito:

« L'esattore non può procedere alla esecuzione sugli immobili del debitore se non quando sia tornata in-

sufficiente la esecuzione sui mobili esistenti nel Comune nel quale l'imposta è dovuta. »

Se non vi sono osservazioni, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Al secondo comma di questo articolo proposto dall'attuale Commissione, il Senatore Vacca proporrebbe fosse sostituito l'art. 48, del primo progetto della Commissione di Finanza.

Do lettura di questo articolo:

« Art. 48. L'esattore presenterà al Presidente del Tribunale civile, nella di cui giurisdizione sono situati i beni, qualunque ne sia il valore, la domanda di espropriazione corredata da documenti comprovanti il suo credito privilegiato, e la inutilità, od insufficienza sia totale, sia parziale degli atti esecutivi già consumati.

« Nella domanda l'esattore non sarà tenuto di fare l'offerta di un prezzo, nè dovrà fare istanza per la stima dei beni. »

Domando prima di tutto se questa sostituzione è appoggiata.

(È appoggiata.)

Senatore **Vacca**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Vacca**. Io domando che, mettendo ai voti il mio emendamento, si distinguano le due parti, cioè l'emendamento suppressivo del secondo comma dell'articolo 46, e poscia l'emendamento che intendo fare col sostituire l'articolo 48 del primo progetto della Commissione.

**Presidente**. Se è ammessa la sostituzione, necessariamente resta suppressa una parte dell'articolo 46.

Senatore **Vacca**. Domando perdona, ma sono due le parti dell'emendamento che ho diritto che siano poste ai voti, cioè l'emendamento suppressivo del secondo comma dell'articolo 46, e la sostituzione dell'articolo 48 in sua vece.

Abbia la bontà di mettere ai voti l'emendamento suppressivo.

**Presidente**. Mettendo ai voti l'articolo suppressivo, chi non vuole la suppressione non voterà. Non si fa votazione negativa, ma positiva: chi non approva, non dà il voto.

Comincerò dal mettere ai voti il comma qual'è proposto dalla Commissione.

Senatore **Vigliani**. Chi non lo vuole, non voterà.

Senatore **Conforti**. È meglio proporre l'emendamento come sta.

**Presidente**. Io invece mettevo ai voti la proposta del Senatore Vacca, perchè l'emendamento va avanti al testo.

Senatore **Vigliani**. La proposta dell'onorevole Senatore Vacca ha un doppio scopo, cioè la suppressione di una parte dell'articolo 46 della Commissione e l'aggiunta di un altro articolo cioè, l'articolo, 48 del primo progetto della Commissione, dunque il modo naturale

di procedere alla votazione si è quello di sottoporre ai voti quella parte che l'onorevole Senatore Vacca vorrebbe suppressa.

Coloro che consentiranno coll'onorevole Senatore Vacca, non voteranno questa parte.

L'onorevole Senatore Vacca vedrà poi se gli convenga o no persistere nell'altra sua proposta, che è quella di un'aggiunta.

Propongo quindi che si proceda alla votazione in quel modo.

**Presidente**. Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 46 come fu proposto dalla Commissione: lo rileggo (V. sopra.)

Chi ammette il secondo comma dell'articolo 46 proposto dalla Commissione, sorga.

(Approvato.)

Ora il Senatore Vacca persiste nel suo emendamento? Senatore **Vacca**. Lo ritiro

**Presidente**. Il Senatore Vacca ritirando il suo emendamento, metto ai voti l'intero articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Do lettura dell'art. 47:

« L'avviso per la vendita degli immobili contiene:

» Il nome e cognome e la paternità del debitore;

» La descrizione degli immobili da vendersi, colle loro qualità e confini, le indicazioni catastali, la estensione, e il valore censuario o la rendita;

» Il giorno, l'ora, il luogo nel quale si terrà l'incanto;

» E inoltre il giorno, l'ora e il luogo del secondo e del terzo esperimento che eventualmente sieno per occorrere a tenore degli articoli 56, 57.

» L'intervallo tra il primo e secondo esperimento, e rispettivamente tra il secondo ed il terzo, deve essere di tre giorni. »

Se non vi sono osservazioni su quest'articolo lo pongo ai voti.

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

« Art. 48. L'avviso d'asta è trascritto gratuitamente nell'ufficio della conservazione delle ipoteche; ed è depositato, insieme cogli atti comprovanti la insufficienza della esecuzione sui beni mobili, nella cancelleria della Pretura del Mandamento nel quale sono situati gli immobili da vendersi. »

(Approvato.)

« Art. 49. Dopo la trascrizione e il deposito di cui al precedente articolo, e almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'incanto, l'avviso è inserito nel giornale degli atti giudiziarii della Provincia: ed è affisso alla porta esterna della Pretura, a quella della casa del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, e a quelle della casa Comunale del rispettivo Capo-luogo del Circondario e della Provincia. »

(Approvato.)

Senatore **Tecchio**. Faccio osservare che in questo

articolo 49 è occorso un errore di stampa al terzo ed al quarto verso, poichè in vece di dire nel giornale degli atti giudiziari, si deve dire nel giornale degli annunci giudiziari.

**Presidente.** Quest'errore di stampa sarà corretto; intanto pongo ai voti l'articolo.

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

**Presidente.** Do lettura dell'art. 50.

« Sopra domanda, anche soltanto verbale, dell'esattore, l'ufficiale incaricato della custodia dei registri censuari gli rilascia, in carta libera e senza spesa, un elenco da lui firmato dei possessori dei beni che dall'esattore gli sono indicati: ed il conservatore delle ipoteche gli rilascia, pure da lui firmato in carta libera e senza spesa, l'elenco dei creditori che dai registri risultano avere iscrizione ipotecaria sui beni, e del rispettivo loro domicilio notificato all'ufficio dell'ipoteche. »

Senatore **Martinengo.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Martinengo.** A me sorge fortissimo il dubbio che possa nell'applicazione di quest'articolo, nascere una grave difficoltà, per avere a tempo debito gli elenchi, dei quali parla l'articolo medesimo, poichè tutti sappiamo quanto forse per eccessivo lavoro, ed anche per la cautela con cui devono procedere, siano lenti gli Uffici ipotecari nel rilasciare i certificati, di cui vengono richiesti, e talora occorranò i tre ed i quattro e più mesi prima di ottenerli, e questo nuovo incarico pel pubblico servizio non potrà non tornare a grave discapito dei privati richiedenti certificati.

Ma la maggior difficoltà consiste nel poter identificare i numeri censuarii precisi degli immobili, sui quali cadere deve l'esecuzione fiscale per l'arretrato delle imposte; per cui io crederei che a malgrado di tutta la buona volontà dell'esattore e del conservatore delle ipoteche, sarà pressochè impossibile, almeno in alcune Province, che si possa identificare il fondo che si desidera di conoscere, perchè l'esattore lo identifica in confronto al numero di mappa, e nelle iscrizioni ipotecarie v'è il più delle volte identificato soltanto per mezzo dei confini. Per togliere questo inconveniente io proporrei il seguente emendamento, con preghiera all'onorevole Commissione di dirmi se lo creda opportuno.

Esso sarebbe concepito in questi termini: dopo le parole: « che dall'esattore sono indicati, » aggiungerei le seguenti: « E pei vincoli ipotecari si atterrà alle » denunce che i creditori iscritti avranno facoltà di » fargli per precisare i fondi sui quali sono assicurati » i loro crediti ed i loro diritti: e per tali denunce » si seguiranno le norme contenute nel Regolamento » relativo ».

**Ministro Guardasigilli.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Sebbene il Ministero rappresenti la parte del fisco, pure nondimeno come sono stato lieto di assentire al progetto della

Commissione per il procedimento, devo essere negativo assolutamente nell'interesse della cosa pubblica ad accettare qualsiasi disposizione che importi una lesione benchè minima al diritto dei creditori ipotecari di essere avvertiti della espropriazione che si fa, che importi difficoltà all'esperimento dell'azione ipotecaria, o qualunque cosa che torni a danno dell'economia del nostro sistema legislativo che ha sempre favorito i crediti ipotecari. E però credo che bisogna insistere, almeno da parte del Ministero, nella proposta della Commissione, e vi insisto tanto più in quanto che la trovo di già sanzionata se non erro nella legge del 1816, e nelle altre leggi sulla materia, e la trovo anche sanzionata nella procedura comune ed ordinaria, ove si esegue senza alcuna difficoltà, e finalmente è compresa nel progetto votato dalla Camera. La innovazione sarebbe troppo pericolosa per un interesse che merita di certo i maggiori riguardi, qual'è quello del credito ipotecario.

**Presidente.** Domando se la proposta del Senatore Martinengo è appoggiata.

(Appoggiata.)

Senatore **Tecchio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Tecchio.** Anch'io era molto preoccupato delle considerazioni che ha fatte testè l'onorevole Senatore Martinengo sulle gravissime difficoltà e sul tempo non breve che occorrerà per ottenere l'elenco ipotecario al quale accenna l'art. 50 di questa legge. Ma debbo confessare che alle mie istanze per la riforma di questo articolo ho incontrato e in tutti i Membri della Commissione (tranne uno solo), e nel signor Ministro, e negli altri onorevoli Senatori che alla Commissione prestarono il loro aiuto, una resistenza così generale e così assoluta, che mi fu forza, molto a malincuore, di desistere da quelle istanze.

La Patente del 1816 non ordinava nessuna notificazione da parte dell'esattore ai creditori iscritti con ipoteca sullo stabile posto in vendita; e perciò stabiliva a loro riguardo, dopo la vendita, il diritto di riscatto di cui essa parla nella lettera A dell'art. 72.

Io avrei creduto che con qualche temperamento si potesse ancora seguire quel sistema; credeva che si potesse trar partito dall'art. 52 del progetto Ministeriale, e quindi limitava l'obbligo dell'esattore a notificare l'avviso d'asta ai creditori ipotecari che si fossero a lui denunciati in conformità di quell'articolo. Ma l'opinione contraria, ferma e irrevocabile si è questa, che si possa bensì nella nostra legge agevolare la procedura di spropriazione e la forma delle notificazioni, siccome tende ad agevolare il presente progetto, ma non sia mai lecito di togliere ai creditori ipotecari il diritto di essere avvertiti della vendita che lo esattore va ad intraprendere dell'immobile sul quale è iscritta la loro ipoteca.

Questa è la sola ragione per la quale non posso

appoggiare l'emendamento desiderato dall'onorevole mio amico il Senatore Martinengo.

Senatore **Martinengo**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Martinengo**. Io credo che i diritti ipotecari dei creditori sarebbero meglio tutelati con questo mio emendamento, e che esso varrebbe ad agevolare ai creditori il mezzo di precisare i fondi che volessero assicurare dall'escussione fiscale.

Del resto, attesa l'opposizione dell'onorevole Guardasigilli, e i riflessi fatti dall'onorevole Tecchio, io non insisto.

**Presidente**. Ella dunque ritira il suo emendamento.

Senatore **Martinengo**. Lo ritiro.

Senatore **Tecchio**. Domando la parola.

**Presidente** Ha la parola.

Senatore **Tecchio**. Prego l'onorevole Senatore Martinengo a riflettere come il partito da lui suggerito non varrebbe a porre rimedio alla difficoltà, nella quale versiamo rispetto al certificato prescritto da questa legge.

Se in Italia fosse istituito il sistema *tavolare* a metodo austriaco, che è promesso dal Codice civile austriaco, ma che neppure nelle province Lombardo-Venete venne mai introdotto, tornerebbe e possibile ed utilissimo l'accogliere la idea esternata dall'onorevole Martinengo, perchè sarebbe facilissimo al conservatore delle ipoteche di rilevare quali siano i fondi che gli vengono indicati dall'esattore.

Secondo quel sistema tutti gli immobili, e (meglio) ogni *tavola* di ogni immobile deve avere il suo proprio numero nei registri, e pertanto, se quel sistema fosse attuato, non si domanderebbe più il certificato ipotecario al nome di Tizio o di Caio; ma si domanderebbe il certificato ipotecario di un certo numero o di certi numeri. È evidente che allora le funzioni del conservatore delle ipoteche per rilascio degli stati od elenchi ipotecari sarebbero le più semplici e le più spedite che dar si possa. Ma nello stato attuale delle cose, se si adottasse il sistema propositoci dall'onorevole Senatore Martinengo, noi verremmo ad attribuire al conservatore delle ipoteche un giudizio di cognizioni; giudizio che sarebbe irto di difficoltà e di pericoli, e che indurrebbe forse ritardi maggiori di quelli che saviamente il Senatore Martinengo vorrebbe evitare; imperocchè tutti sanno come attualmente le descrizioni degli immobili nelle note ipotecarie e quindi nei registri delle ipoteche sono compilate così che riesce quasi impossibile, ed anzi impossibile assolutamente di scorgere a primo tratto quale sia *l'immobile* che da una determinata ipoteca, da una determinata iscrizione è colpito.

Siccome non in tutta l'Italia è stabilito il catasto, nè da per tutto le descrizioni dei beni si fecero e si fanno in uno stesso modo; ed anzi lo stesso Codice civile e il Codice di procedura civile, quando prescrivono le indicazioni dei numeri di catasto o delle mappe

censuarie sono costretti ad adoperare le parole *ove esistano*; egli è chiaro che, secondo io diceva di primo intuito, non è possibile di rilevare dalle note o iscrizioni, quali siano precisamente i fondi colpiti dalle ipoteche; e quindi ne viene che per identificare i fondi di cui lo esattore chiedesse lo stato ipotecario, sarebbe mestieri che il conservatore istituisse esami e studi e minuti confronti; e ch'egli per non sobbarcarsi a tale incarico, e non esporsi alla responsabilità degli errori nei quali potesse incorrere, copierebbe, come fa oggidì materialmente, le indicazioni quali stanno nelle note ipotecarie e nei relativi registri.

**Presidente**. Essendo ritirato l'emendamento del sig. Senatore Martinengo, metto ai voti l'art. 50.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Do lettura dell'art. 51.

« L'avviso d'asta deve essere notificato, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'incanto, al debitore e ai creditori aventi ipoteca sugli immobili da vendersi. All'uopo, l'esattore si deve uniformare alle risultanze degli elenchi di cui nell'art. 50, la data dei quali dev'essere non anteriore di 10 giorni alla data dell'avviso d'asta. »

» La notifica dell'avviso d'asta, quanto al debitore ed ai creditori ipotecari domiciliati nel Comune della esattoria, si fa per mezzo del messo dell'esattore creditore: quanto al debitore ed ai creditori ipotecari domiciliati fuori del detto Comune, la notifica si fa dai rispettivi esattori locali per mezzo dei loro messi dietro richiesta dell'esattore creditore.

» Quanto a quei creditori ipotecari che abbiano eletto domicilio a tenore del § 2 dell'art. 1987 del Codice civile, l'avviso si notifica al domicilio eletto.

» La inserzione dell'avviso d'asta nel giornale degli Atti giudiziarii della provincia, come all'art. 49, tien luogo di notificazione ai creditori che fossero stati inseriti dopo che il conservatore delle ipoteche ha rilasciato l'elenco ».

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Propongo una rettificazione.

In quest'articolo si trovano parecchie volte i vocaboli *notifica* e *notificazione*; io propongo che si abbia sempre a dire « notificazione ».

**Presidente**. Sarà fatta la correzione.

Senatore **Poggi**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Poggi**. Domanderei uno schiarimento alla Commissione sul concetto che essa intende sia espresso colle parole: « non anteriore di 10 giorni alla data dell'avviso d'asta ».

Senatore **Tecchio**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Tecchio**. Questa non è una innovazione della Commissione, fu conservato il testo preciso del progetto Ministeriale: la Commissione non ha creduto

di poterlo emendare, perchè è evidente che un *termine* bisogna che v'abbia tra il rilascio dell'elenco da parte del conservatore delle ipoteche, e la data dell'avviso d'asta, per la notificazione del quale dev'essere dall'esattore diretto ai creditori ipotecari che dall'elenco risultino.

Senatore **Poggi**. Mi pare peraltro che la dicitura che si è usata non esprima nulla.

Senatore **Tecchio**. Anche a me da principio pareva un po' dubbia questa dizione, ma poi, studiatala meglio, ho capito che, se non è elegante, riesce abbastanza a spiegare l'idea che i proponenti volevano esprimere.

**Presidente**. La parola è al signor Ministro Guardasigilli.

**Ministro Guardasigilli**. L'idea che si è voluto esprimere credo che sia quella che gli elenchi non fossero di data antica e di molto precedenti all'avviso dell'asta, per far sì che si desse la notificazione dell'avviso d'asta a tutti i creditori i quali potrebbero avervi interesse.

Se non fissate una data fino alla quale gli elenchi devono arrivare, si potrebbe ritenere sufficiente la presentazione di elenchi di 2 o 3 anni precedenti mentre vi potrebbero essere creditori i quali avrebbero potuto prendere iscrizioni anche posteriormente. Ecco il concetto che si è voluto esprimere. Se esso non sembra chiaro, l'onorevole Poggi ne proponga una modificazione. Si tratta di fare una buona legge quindi conviene che le disposizioni sieno chiare e corrette.

Senatore **Vigliani**. Non pare che la disposizione sia oscura trattandosi di esprimere che la notificazione d'iscrizione deve essere stata fatta almeno 10 giorni prima dell'avviso d'asta, che altrimenti le iscrizioni si ritirebbero, pel sospetto che siano fatti cambiamenti nell'intervallo. Era quindi necessario lo stabilire che dalla notificazione dell'iscrizione all'avviso d'asta corresse per lo meno un termine di 10 giorni.

Senatore **Poggi**. Comprendo benissimo quello che si voleva esprimere, ma quello che sta scritto qui non vuol dire assolutamente nulla.

Senatore **Vigliani**. Per maggior chiarezza si potrebbe al pronome sostituire il sostantivo, e dire: « la data degli elenchi deve essere non anteriore di 10 giorni alla data della notificazione. »

**Presidente**. Dunque fatte queste piccole correzioni, che sono di pure parole....

Senatore **Vigliani**. Io ho sostituito il nome proprio al pronome per rendere ragione all'onorevole Poggi; ma l'articolo deve rimanere tale quale è stampato.

**Presidente**. Dunque l'articolo resta quale è attualmente.

**Ministro Guardasigilli**. Ci vuole un *più*.

**Presidente**. Sta bene, dove?

Senatore **Marzucchi**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Marzucchi**. Ecco come deve dire: « non

deve precedere di più che 10 giorni la data dell'avviso d'asta. »

**Presidente**. Sarà corretto in questa conformità.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. In tanto che si piglia tempo per fare scrivere questa correzione, mi permetto di fare una domanda alla Commissione.

La Patente del 1816 non indicava che si dovesse fare la notificazione ai direttari dei beni enfiteutici che cadevano sotto il regime fiscale; ma questa misura venne per successiva Sovrana risoluzione introdotta in processo di tempo, ed è già da molti anni in vigore in questo senso che dai registri catastali risulti la qualità enfiteutica del fondo che si vuole far vendere dall'esattore. L'esattore ha l'obbligo di notificare al direttore che vi aveva interesse, che non sia venduto quel fondo.

Io dimando se si crede di prendere in considerazione questa mia osservazione.

Senatore **Tecchio**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Tecchio**. L'aggiunta fatta dalla legge austriaca alla Patente del 1816, nel senso addotto ora dall'onorevole Senatore Lauzi, era opportunissima, anzi necessaria a fronte del principio radicale di essa patente, per effetto del quale l'esattore agiva contro il possessore apparente dai registri censuari, e trasferiva nel deliberatario *il pieno dominio e possesso* dello stabile, senza riguardo a qualunque ne fosse il vero possessore, il vero proprietario, nè ai diritti che sopra lo stabile ad altri spettassero. Ma dal momento che pel sistema di questa legge e precisamente coll'art. 55, è proclamato che « il deliberamento trasferisce nel » deliberatario *soltanto i diritti che sull'immobile appartenevano al debitore spropiato* », l'onorevole Senatore Lauzi vorrà riconoscere che non fa punto mestieri di dirigere la notificazione dell'avviso ai direttari o ad altri che per avventura abbiano sull'immobile un diritto diverso da quello dei creditori muniti di ipotecaria iscrizione.

Senatore **Lauzi**. Siccome io non aveva sott'occhio l'articolo 55, al quale ancora non siamo arrivati, avevo fatto l'osservazione; ora trovo giustissime le risposte dell'onorevole Tecchio, e non insisto.

**Presidente**. Dunque altro non rimane che l'emendamento proposto dal Senatore Marzucchi, che consiste nel sostituire alle prime parole le seguenti: *la data dei quali non deve precedere di più che 10 giorni, la data dell'avviso d'asta.*

Metto ai voti l'articolo così corretto.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Da lettura dell'articolo 52.

« Dalla data della trascrizione dell'avviso d'asta il debitore non può alienare nè i beni nè i frutti; e ne rimane in possesso come sequestratario giudiziale, ec-

cettochè sull'istanza dell'esattore il Pretore reputasse opportuno di nominare un altro sequestratario.

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

« Art. 53. Nel giorno dell'incanto, e prima dell'ora stabilita pel medesimo, l'esattore deposita nella Cancelleria della Pretura gli elenchi censuario e ipotecario di cui agli articoli 50 e 51, la prova delle affissioni dell'avviso d'asta prescritte dall'articolo 49, un esemplare del giornale nel quale l'avviso venne inserito a norma dello stesso articolo, e la prova delle notificazioni prescritte dall'articolo 51.

(Approvato.)

**Ministro Guardasigilli.** Propongo alla Commissione ed al Senato di voler acconsentire di aggiungere dopo le parole: *gli elenchi censuario e ipotecario*, le parole: *ove esistono*; in quantochè vi sono molte Province dove non sono i libri censuarii, sui quali potessero farsi gli elenchi; e qui mettendosi questo obbligo come una formalità necessaria, potrebbe presentarsi gravi difficoltà nella esecuzione.

**Senatore Tecchio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Tecchio.** L'emendamento proposto dall'onorevole signor Ministro sarebbe malagevole ad introdursi in questo articolo 53 dopo che fu approvato l'art. 50, già conforme al § 4 dell'art. 42 del progetto ministeriale, che nel primo inciso presuppone (senza che almeno abbia avvertito del contrario) la esistenza di qualche registro censuario, più o meno regolare, più o meno esatto, in ogni parte del Regno.

Crederei quindi che, lasciato qual'è questo art. 53,

il quale è la conseguenza dell'art. 50, potessimo riservarci di dichiarare nelle *disposizioni generali* che dove non esistono registri censuarii, come non può aver luogo il rilascio dell'elenco contemplato nel primo inciso dell'art. 50, così non ne avrà luogo il deposito.

**Ministro Guardasigilli.** Farei osservare che nell'articolo 50 si parla dell'obbligo che ha il cancelliere del catasto di rilasciare gli elenchi censuarii; di conseguenza se ne parla propriamente per indicare l'obbligo imposto al cancelliere, mentre nello articolo in esame si richiede la presentazione degli elenchi come di una formalità da adempiersi dallo esattore.

L'art. 50 stato votato dice:

« Sopra domanda anche soltanto verbale dell'esattore, l'ufficiale incaricato della custodia dei registri censuari gli rilascia in carta libera e senza spesa, un elenco da lui firmato ecc. ».

Si vede bene da ciò che l'articolo 50 può e deve restare senza effetto quando non vi è il cancelliere cui s'impone l'obbligo del rilascio dell'elenco.

Se poi resta inteso di farne una disposizione transitoria, non ha difficoltà.

**Presidente.** La Commissione è d'accordo col signor Ministro?

**Senatore Tecchio.** Perfettamente.

**Presidente.** Dunque metterò ai voti l'articolo 53, testè letto.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Essendo le sei, si rimanda a domani il seguito della discussione.

La seduta è sciolta (ore 6).